

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 18 del 03-05-2023

Supplemento n. 90

mercoledì, 03 maggio 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	7
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	8
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 20 aprile 2023, n. 8037 - certificato il 21 aprile 2023	
PRATICA SIDIT 1979_22- Decreto di concessione da acque pubbliche superficiali dal Fiume Merse, nel Comune di Chiusdino ad uso privato di acque superficiali.	
.....	8
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 20 aprile 2023, n. 8049 - certificato il 21 aprile 2023	
R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione per due nuovi attraversamenti sul fosso Santa Maria in Selva, nel tratto censito con il codice BV2733, in località Borgo a Buggiano nel comune di Buggiano (PT), quello a monte a servizio della pista ciclopedonale in progetto e laltro più a valle ad uso carrabile per il passaggio dei mezzi di manutenzione. Pratica n.4296. (SIDIT Pratica: 1628/2023, Procedimento: 2497/2023).	
.....	12
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 20 aprile 2023, n. 8081 - certificato il 21 aprile 2023	
R.D. 523/1904 L.R. 50/2021 - SIDIT n. 309/2023 Concessione idraulica relativa alla regolarizzazione di opere di scarico di acque reflue (codice gestore FOG044-PIMP160) con recapito nel Fosso di Riotorto (TC14057) tramite procedura semplificata ai sensi dellart. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, sito nel Comune di Piombino (LI). Richiedente: A.S.A. S.p.A.	
.....	21
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 21 aprile 2023, n. 8125 - certificato il 26 aprile 2023	
R.D. 523/1904, L 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3352, pratica SIDIT n.1772/2023. Concessione idraulica per realizzare due difese spondali nel torrente Turrite Secca in località Cava Fantastico nel bacino estrattivo di Arni, nel comune di Stazzema (LU).	
.....	28

<p>DECRETO 21 aprile 2023, n. 8127 - certificato il 26 aprile 2023 R.D. n. 1775/33 e R.D. n. 523/1904 - rinnovo concessione per la derivazione di acqua dal Fosso del Tufo nel Comune di Fivizzano (MS) ad uso agricolo e per il relativo attraversamento e scarico, prat. Sidit n. 1740/2022 C.L. n. DC 818/43-24.</p> <p>.....</p>	35
<p>DECRETO 21 aprile 2023, n. 8131 - certificato il 26 aprile 2023 R.D. 523/1904 L. 37/1994 Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 3536 - SIDIT n. 1819/2023. Concessione idraulica in sanatoria relativa alla regolarizzazione di sei scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi dacqua del Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi dellart. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU).</p> <p>.....</p>	41
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 21 aprile 2023, n. 8133 - certificato il 26 aprile 2023 R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica Sidit n. 588/2023 Concessione per occupazione di alcune aree appartenenti al Demanio Idrico dello Stato, all'interno della Cassa di espansione dei Piaggioni in Loc. Roffia nel comune di San Miniato (PI) Richiedente: Canottieri San Miniato A.s.D.</p> <p>.....</p>	47
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 21 aprile 2023, n. 8156 - certificato il 26 aprile 2023 R.D. 523/1904 L. 37/1994 Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 L.R. 50/2021. Pratica idraulica n. 3348 - SIDIT n. 1838/2023. Concessione demaniale tramite procedura semplificata ai sensi dellart. 4 comma 4 della L.R. 50/2021 per la regolarizzazione di due scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi dacqua del Reticolo Idrografico, siti nel Comune di Seravezza (LU).</p> <p>.....</p>	59
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 26 aprile 2023, n. 8158 - certificato il 26 aprile 2023 R.D. 523/1904 L.R. 50/2021 - SIDIT n. 95/2023 Concessione idraulica relativa alla regolarizzazione di opere di scarico di acque reflue (codice gestore FOG062-PIMP130) con recapito nel Botro di San Giorgio (TC1707) tramite procedura semplificata ai sensi dellart. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, sito nel Comune di Rosignano Marittimo (LI). Richiedente: A.S.A. S.p.A.</p> <p>.....</p>	65
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	

<p>DECRETO 21 aprile 2023, n. 8191 - certificato il 26 aprile 2023 R.D. 523/1904 L. 37/1994 L.R. 41/2018 Pratica idraulica n. 3818 SIDIT 1837/2023. Concessione idraulica per la realizzazione di uno scarico well-point di acque di falda derivanti dai lavori per la realizzazione di una piscina con restituzione delle acque nel Fosso Fiumetto (TN32679) nel Comune di Forte dei Marmi (LU).</p>	72
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	
<p>DECRETO 21 aprile 2023, n. 8200 - certificato il 26 aprile 2023 R.D. 523/1904, L.R.80/2015 e D.P.G.R.60/R/2016. Concessione per la realizzazione e gestione di un nuovo attraversamento carrabile in sostituzione di uno esistente sul Fosso Buca del Lupo (MV29998), e autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di deviazione con ricalibrazione di un breve tratto del fosso stesso, al fine della messa in sicurezza idraulica, località Sommaia, nel comune di Calenzano (FI). Pratica 4322. (Sidit Pratica: 503/2023).</p>	80
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord</p>	
<p>DECRETO 26 aprile 2023, n. 8204 - certificato il 27 aprile 2023 R.D. n. 1775/33 - voltura della concessione di derivazione acqua pubblica mediante pozzo nel Comune di Galliciano (LU) loc. Zinepri, ad uso civile, prat. n. 182477/2020 C.L. n. 4978 LU.</p>	89
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 26 aprile 2023, n. 8206 - certificato il 27 aprile 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Talla, in loc. Capoluogo del Comune di Talla per l'esecuzione di cantiere temporaneo per recupero facciata edificio residenziale. Pratica SIDIT 1473/2023.</p>	93
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	
<p>DECRETO 26 aprile 2023, n. 8214 - certificato il 27 aprile 2023 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per realizzazione e gestione dell'attraversamento del Fosso delle Pietre o Fosso Morto BV205467 con nuova condotta gas e infrastruttura per fibra ottica in via Meazzi, autorizzazione alla posa della condotta gas e fibra ottica in parallelismo allo stesso fosso, in sinistra idrografica lungo via Bramalegno nel Comune di Ponte Buggianese (PT). Pratica 4179 (SIDIT: pratica 1872/2023, procedimento 2885/2023).</p>	100
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	

<p>DECRETO 26 aprile 2023, n. 8217 - certificato il 27 aprile 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775 Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Firenze (FI), in terreni individuati al N.C.T foglio 42 particella 830 Pratica Sidit 411326/2020 - Procedimento 7012/2022 - Codice Locale n. 281.</p>	108
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud DECRETO 26 aprile 2023, n. 8239 - certificato il 27 aprile 2023 Pratica SIDIT n. 1758/2022 T.U. 11/12/1933 n. 1775 Concessione di derivazione acqua dal pozzo Francesco (Pozzo 1) in Località Banditella individuato catastalmente nel Comune di Magliano in Toscana (GR), al Foglio 81 particella 8, per uso agricolo.</p>	112
<p>DECRETO 26 aprile 2023, n. 8269 - certificato il 27 aprile 2023 Pratica SIDIT n. 1804/2018 T.U. 11/12/1933 n. 1775 Concessione di derivazione acqua da un pozzo in Località Case Marchetino individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio 24 particella 111, per uso agricolo.</p>	116
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 26 aprile 2023, n. 8274 - certificato il 27 aprile 2023 T.U. 11/12/33 n.1775 Concessione di acque pubbliche superficiali per uso agricolo Nuova concessione di prelievo da invaso Lago di Vignavecchia ubicato nel comune di Comune di Radda in Chianti (SI), loc. La Villa antistante terreni NCT foglio 61 particelle 17- 183-184.Pratica: Sidit 3317-22. Derivazione ad uso agricolo.</p>	120
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 26 aprile 2023, n. 8279 - certificato il 27 aprile 2023 R.D. 523/1904 L.R. 50/2021 - SIDIT n. 96/2023 Concessione idraulica relativa alla regolarizzazione di opere di scarico di acque reflue (codice gestore FOG063-PIMP145) con recapito nel Botro di Riardo TC1169 tramite procedura semplificata ai sensi dellart. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, sito nel Comune di Rosignano Marittimo (LI). Richiedente: A.S.A. S.p.A.</p>	124
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 26 aprile 2023, n. 8280 - certificato il 27 aprile 2023 Pratica SIDIT n. 1931/2018 T.U. 11/12/1933 n. 1775 Concessione di derivazione acqua da un pozzo in Località La Marta-Fraz. Fonteblanda individuato catastalmente nel Comune di Orbetello (GR), al Foglio 9 particella 235, per uso agricolo.</p>	131
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	

<p>DECRETO 26 aprile 2023, n. 8286 - certificato il 27 aprile 2023 R.D. 1755/1933 - Pratica SIDIT 86327/2020 (codice locale LU 4943) GCVI Acque. Rinnovo concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Porcari (LU). ECOVER-DE SPA.</p>	135
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 26 aprile 2023, n. 8304 - certificato il 27 aprile 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Montevarchi (AR), Località Levanel-la. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 2644/2022-1588/2022 (Codice locale n. ACS2022_00015).</p>	139
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	
<p>DECRETO 26 aprile 2023, n. 8347 - certificato il 27 aprile 2023 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per realizzazione e gestione dell'attraversamento del Fosso della Pescina BV3414 con nuova condotta gas e infrastruttura per fibra ottica in via Meazzi nel Comune di Ponte Buggianese (PT). Pratica 4178, (SIDIT: pratica 1869/2023, procedimento 2881/2023).</p>	143
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 26 aprile 2023, n. 8348 - certificato il 27 aprile 2023 RD n. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 30/2021-23/2021; Autorizzazione. ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Castellina in Chianti (SI), Località Gagliole.</p>	151
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 26 aprile 2023, n. 8349 - certificato il 27 aprile 2023 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 5815/2022-4078/2022. Domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Fucecchio, Località Ponte a Cappiano.</p>	156
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 26 aprile 2023, n. 8350 - certificato il 27 aprile 2023 RD n. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 600/2023-393/2023;. Domanda di concessione acque sotterranee di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Greve in Chianti (FI), Località Poggio all'Olmo.</p>	161
<p>.....</p>	

SEZIONE

I



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 182 del 18-04-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8037 - Data adozione: 20/04/2023

Oggetto: PRATICA SIDIT 1979_22- Decreto di concessione da acque pubbliche superficiali dal Fiume Merse, nel Comune di Chiusdino ad uso privato di acque superficiali

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008978

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. n. 45 del 29/12/2021, “Legge di stabilità 2023”;
- la L.R. n. 40 del 28/11/2022 “Interventi normativi relativi alla terza variazione al bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 183397 in data 05/05/2022 del Sig. Federico Costi, meglio identificato nel Disciplinare di Concessione, con la quale viene chiesta la concessione per derivazione di acqua pubblica superficiale nel comune di Chiusdino, ad uso privato di acque superficiali, pratica SIDIT n. 1979/22

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Federico Costi, allegato A facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- Il prelievo avviene tramite una botte pompa trainata da trattore agricolo della capacità di 3 mc corredata da una tubazione in pvc immessa direttamente nel corso del Fiume Merse fino al riempimento ed è individuato catastalmente nel Comune di Chiusdino (SI) in loc. Le Vene al foglio n. 104 particella n. 80;
- la portata media di concessione è di 0,005 l/sec per un fabbisogno di 180 mc annui;
- l’uso richiesto è uso privato di acque superficiali ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al Sig. Federico Costi, (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione acque pubbliche superficiali, ad uso privato di acque superficiali dal fiume Merse, nel Comune di Chiusdino (SI) in loc. Le Vene, sul terreno contraddistinto al foglio 104 particella 80, pratica SIDIT n. 1979/2022;
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,005 litri al secondo per un fabbisogno stimato di 180 mc annui;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto e che ne fa parte integrante, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al Concessionario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

d8596e600cafb1cb5990db49ad9ea9707c91dc3ad3c7838f145de3bd351bb9b3



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8049 - Data adozione: 20/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/15 e D.P.G.R. 60/R/16. Concessione per due nuovi attraversamenti sul fosso Santa Maria in Selva, nel tratto censito con il codice BV2733, in località Borgo a Buggiano nel comune di Buggiano (PT), quello a monte a servizio della pista ciclopeditone in progetto e l'altro più a valle ad uso carrabile per il passaggio dei mezzi di manutenzione. Pratica n.4296. (SIDIT Pratica: 1628/2023, Procedimento: 2497/2023).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009047

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103/2022 con cui, ai sensi della L.R. 79/12, sono stati approvati il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata da Carron Cav. Angelo S.p.a., con sede legale in Via Bosco, 14/1, San Zenone degli Ezzelini (TV), C.F. e partita IVA 01835800267, a firma del legale rappresentante Marta Carron, avente ad oggetto la realizzazione di due nuovi attraversamenti sul fosso Santa Maria in comune di Buggiano (PT) nell’ambito delle opere di urbanizzazione previste dal progetto per la costruzione di n. 2 residenze sanitarie assistenziali, acquisita agli atti del settore con prot. n. 0068437 del 08/02/2023;

RILEVATO che le opere oggetto d’istanza riguardano il fosso Santa Maria in Selva nel tratto censito con il codice BV2733, appartenente al reticolo idrografico e di gestione di cui alla D.C.R.T. 103/2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare il pagamento di Euro 216,00 tramite bonifico bancario della UniCredit Banca effettuato in data 01/02/2023, di cui Euro 100,00 per gli oneri istruttori, Euro 32,00 per l’imposta di bollo virtuale, che sarà assolta a cura della Regione Toscana, per la presentazione della domanda e per la pubblicazione del presente atto, ed Euro 84,00 in eccedenza;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con ordine di servizio n. 64 del 10/11/2022, e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dall’ing. Valentina Vannucchi;

DATO ATTO che, a seguito di controllo formale sull'istanza pervenuta, alla stessa è stato assegnato il numero di pratica 4296 (pratica SIDIT 1628/2023, procedimento SIDIT 2497/2023);

RICHIAMATO il deposito delle indagini geologiche (numero 26 del 12/08/2022) effettuato dal Comune di Buggiano ai sensi dell'art. 104 della L.R. 65/14 relativo all'approvazione di "progetto per la realizzazione di due residenze sanitarie assistite ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 65 del 10.11.2014 costituente variante agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica del Comune di Buggiano, con contestuale variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica", e l'esito del controllo trasmesso al Comune con nota prot. n. 397674 del 19/10/2022;

VISTA dunque la documentazione tecnica a firma dell'Ing. Cristiano Cappelli, presentata con la nota prot. n. 0068437 del 08/02/2023, integrata volontariamente con la nota prot. n. 0128536 del 10/03/2023, e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati:

- Relazione idraulica;
- Planimetria generale di progetto e sezioni di progetto degli attraversamenti;
- Schema di Convenzione urbanistica approvata dal Comune di Buggiano nel corpo della Delib. C.C. n.52 del 07/11/2022 con la quale venivano approvate le Varianti al PS, al PO, al PCCA.
- Allegato D allo schema di convenzione approvato nel quale si evidenziano le porzioni di aree che verranno cedute al Comune;
- Delib. di C.C. del Comune di Buggiano n.52 del 7/11/2022;

DATO ATTO che:

- l'istanza riguarda la realizzazione di due nuovi attraversamenti sul fosso Santa Maria in Selva in località Borgo a Buggiano nel comune di Buggiano (PT), il primo a monte a servizio della pista ciclo-pedonale in progetto e l'altro più a valle ad uso carrabile per il passaggio dei mezzi di manutenzione, dove insistono terreni di proprietà del proponente;

- il progetto prevede la realizzazione dei due attraversamenti mediante la posa di scatolari prefabbricati in c.a.v. di sezione 2.5 m x 3.0 m e di sviluppo pari a 5,5 m (quello più a monte ad uso ciclopedonale) e 4,4 m (quello più a valle ad uso carrabile per mezzi di manutenzione);

- i raccordi tra le sponde inclinate in terra e le pareti verticali in c.a. dello scatolare verranno realizzati con scogliera in massi ciclopici; i tratti di raccordo sono previsti di lunghezza pari a 5,0 m sia a monte che a valle dello scatolare;

- l'intervento rientra nell'ambito delle opere di urbanizzazione previste dal progetto per la costruzione di due residenze sanitarie assistenziali, secondo quanto previsto dalla convenzione con il Comune di Buggiano; gli attraversamenti verranno realizzati dal proponente e ceduti senza corrispettivo al Comune di Buggiano per restare di proprietà pubblica;

- a seguito della cessione dei due attraversamenti al Comune, dovrà essere presentata istanza di subentro nella presente concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO l'art. 33 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., "Soggetti e attività esonerati dal pagamento del canone", che al comma 2 disciplina come segue: "Gli enti pubblici territoriali sono esonerati dal pagamento del canone con riferimento alle seguenti attività: a) transiti in alveo, sulle sommità arginali e attraversamenti di corsi d'acqua quali i corridoi ambientali, le ciclo vie e i sentieri pedonali", la concessione dell'attraversamento a monte, comportante la realizzazione di un tracciato ciclopedonale con l'utilizzo di aree appartenenti al demanio idrico del fosso Santa Maria in Selva, è pertanto rilasciata al concessionario a titolo non oneroso, in quanto sarà ceduto senza corrispettivo al Comune di Buggiano per restare di proprietà pubblica;

CONSIDERATO che l'attraversamento più a valle oggetto di concessione comporta l'utilizzo di un'area appartenente al demanio idrico assimilabile alla casistica "guadi, ponti e viadotti di pubblica utilità" rappresentata al punto 5.1 dell'allegato A alla D.G.R.T. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni

per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016", che prevede la corresponsione di un canone annuo pari ad € 202,00;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- le verifiche idrauliche prodotte dal progettista sono state eseguite in moto vario per un evento con Tr pari a 200 anni e durata 1 ora, estraendo la geometria del tratto di interesse, aggiornata con rilievi di dettaglio appositi, e le condizioni al contorno dal modello idrologico-idraulico, prodotto dallo stesso professionista a supporto degli strumenti urbanistici del Comune di Buggiano, già agli atti dello scrivente ufficio;

- per quanto riguarda l'attraversamento più a monte (presso sezione 10 del modello idraulico), le verifiche idrauliche hanno mostrato che la portata duecentennale presenta un tirante idrico massimo pari a 1,78 m, inferiore ai 2/3 dell'altezza della sezione, e con franco di sicurezza pari a 1,22 m, superiore ai 50 cm, conformemente a quanto previsto dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni vigenti;

- per quanto riguarda l'attraversamento più a valle (presso sezione 11 del modello idraulico), le verifiche idrauliche hanno mostrato che la portata duecentennale presenta un tirante idrico massimo pari a 1,39 m, inferiore ai 2/3 dell'altezza della sezione, e con franco di sicurezza pari a 1,61 m, superiore ai 50 cm, conformemente a quanto previsto dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni vigenti;

- l'area bagnata in corrispondenza degli attraversamenti in progetto è superiore a quella della sezione nello stato attuale;

- il progetto delle opere in argomento, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione e gestione delle opere di cui si tratta dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- gli eventuali elementi di arredo posti a corredo del tracciato ciclabile dovranno trovare opportuna collocazione al di fuori della fascia di larghezza quattro metri dal ciglio di sponda, al fine di non costituire impedimento all'accesso ed al transito dei mezzi di sorveglianza e manutenzione;

- le recinzioni e le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione dei lavori dovranno garantire libero accesso ai mezzi degli enti preposti alla sorveglianza e manutenzione del corso d'acqua;

- dovrà essere garantito un graduale raccordo geometrico tra gli scolarari e le sezioni a monte e a valle dell'attraversamento;

- tutte le lavorazioni previste dal progetto dovranno essere eseguite nel periodo compreso fra i mesi di giugno e settembre. Eventuali proroghe o anticipazioni dell'arco di tempo così individuato, laddove necessarie, potranno essere autorizzate in base all'andamento stagionale e a piani settimanali dei lavori presentati dal richiedente;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito <http://www.cfr.toscana.it/> oppure al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/>. In caso di condizioni meteo avverse e comunque con emissioni di stati di allerta giallo, arancione o rosso, i lavori in alveo dovranno essere immediatamente interrotti e l'alveo dovrà essere liberato da persone, mezzi d'opera e materiali;

- opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno comportare modifica, né riduzione alcuna delle sezioni di deflusso, né locali modifiche della quota di sommità delle sponde;

- l'esecuzione delle opere e lavorazioni previste dal progetto non dovrà comportare danneggiamenti o manomissioni delle opere di difesa idraulica esistenti e della sponda, né comprometterne in alcun modo la stabilità, per l'intera durata della concessione. Laddove ricorra il caso, i lavori di ripristino saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente, previa acquisizione dell'autorizzazione di questo ufficio;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori e l'occupazione del demanio idrico dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non si verifichi alcuna interferenza con la dinamica fluviale, tale da determinare aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, a cedimenti o infiltrazioni, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- le opere provvisorie, materiali e mezzi adoperati per l'esecuzione di lavori dovranno essere modificate, spostate o completamente rimosse, con ripristino dello stato dei luoghi, a totale cura e spese del richiedente, entro il termine perentorio fissato da parte dell'Autorità idraulica competente, in qualsiasi momento dovesse presentarsi la necessità di effettuare la manutenzione o l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura sul corso d'acqua;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere realizzate a seguito della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, inclusa la loro rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

MANUTENZIONE:

- il richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto della presente autorizzazione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile ed adeguato con le finalità per le quali essi sono stati realizzati e perché non costituiscano pregiudizio per il corso d'acqua e la fascia di rispetto; tale attività comporta anche il mantenimento delle luci libere degli attraversamenti non ostruite da materiale trasportato dalla piena;

- dovranno essere effettuate ispezioni sia periodiche, sia puntuali dopo ogni evento meteorico più significativo a scala locale, mediante la rimozione di materiali di qualsiasi natura che dovessero accumularsi;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere autorizzata ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- la presente autorizzazione ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, allegando copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di concessione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto; le comunicazioni di cui sopra dovranno giungere attraverso le caselle di posta elettronica valentina.vannucchi@regione.toscana.it e dovranno recare nell'oggetto il numero della pratica (4296), il richiedente ed il comune dove si svolgono i lavori;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e lavorazioni, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà sottoscritto il disciplinare di concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di 9 (nove) anni dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, l'Amministrazione concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la

Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvivere;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

Per quanto riguarda l'attraversamento a monte con funzione ciclopedonale, per effetto dell'art. 33 comma 2 lett. a) del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. il Concessionario è esonerato dal pagamento del canone e, di conseguenza, della relativa imposta regionale;

Per quanto riguarda l'attraversamento a valle, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di € 202,00 (pari a una annualità del canone).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e della D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari a € 202,00 (uso 5.1 all.A D.G.R.T. 1555/22).

Per l'annualità 2023 il canone è di € 151,50, pari a 9 rate mensili del canone, versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione.

Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui sopra nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Dato atto che il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1555/2022, per l'importo di € 202,00, con bonifico bancario effettuato il 17/04/2023;
- ha effettuato il pagamento del canone relativamente all'annualità 2023, nella misura di nove dodicesimi, di importo pari ad euro 151,50, con bonifico bancario effettuato il 17/04/2023;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 2 punto a) della L.R. 2/1971, di importo di € 75,75, pari al 50% del canone, relativamente all'annualità 2023, con bonifico bancario effettuato il 17/04/2023;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio a Carron Cav. Angelo S.p.a., con sede legale in via Bosco, 14/1, San Zenone degli Ezzelini (TV), C.F. e partita IVA 01835800267, legale rappresentante Marta Carron, della concessione per due nuovi attraversamenti sul fosso Santa Maria in Selva, nel tratto censito con il codice BV2733, in località Borgo a Buggiano nel comune di Buggiano (PT), quello a monte a servizio della pista ciclopedonale in progetto e l'altro più a valle ad uso carrabile per il passaggio dei mezzi di manutenzione;
2. di autorizzare opere e lavorazioni ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di 9 (nove) anni, decorrenti dalla data del presente decreto, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
6. di dare atto che:
 - l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
 - il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
7. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8081 - Data adozione: 20/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 L.R. 50/2021 - SIDIT n. 309/2023 Concessione idraulica relativa alla regolarizzazione di opere di scarico di acque reflue (codice gestore FOG044-PIMP160) con recapito nel Fosso di Riotorto (TC14057) tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, sito nel Comune di Piombino (LI). Richiedente: A.S.A. S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009072

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

RICHIAMATI:

- il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, come modificato dal D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del Demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società A.S.A. Azienda Servizi Ambientali con sede legale in Livorno Via del Gazometro n. 9, C.F. 01177760491, sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la D.G.R.T. n.1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA l’istanza acquisita agli atti di questo Settore Prot. 0410353 del 27/10/2022 a cui è stato attribuito il numero di pratica SIDIT 309/2023, presentata dal Dirigente Ing. Michele Del Corso, incaricato dal Legale rappresentante Valter Cammelli della Società A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in Livorno (LI), Via del Gazometro n.9, C.F. 01177760491, con allegata la seguente Dichiarazione asseverata in formato digitale:

- scarico rif. id AIT FPNS0002D0000081 - codice scarico Gestore FOG044-PIMP160 - denominato SF DA RIOTORTO;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile competente per territorio;

PRESO ATTO che nella Dichiarazione inoltrata il tecnico incaricato Ing. Michele Del Corso, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno al n. 1292, assevera la compatibilità idraulica dell'occupazione del demanio idrico della seguente opera:

- scarico – tubazione in pvc (20 cm) con recapito nel Fosso di Riotorto TC14057 nel Comune di Piombino (LI) - Coord.Gauss Boaga X= 1636829 Y= 4760513;

DATO ATTO che la suddetta opera rientra in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera c), del Regolamento 60/R/2016 e ss.mm.ii. si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R/2016, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione ed il Concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative dell'opera con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento pratica SIDIT n. 309/2023;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione dell'opera dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- la manutenzione in corrispondenza del punto di immissione è a cura e spese del Concessionario;
- lo scarico dovrà essere adeguatamente segnalato;
- entro 6 mesi dalla data del presente atto il richiedente dovrà provvedere alla messa in opera e/o ripristino di adeguate protezioni di sponda in corrispondenza del punto di immissione, per almeno 1 (un) metro a monte e a valle dello stesso e trasmettere la documentazione fotografica dei lavori effettuati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile od altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- eventuali danni arrecati alle opere di cui al presente atto in seguito ai lavori di manutenzione del corso d'acqua non saranno imputabili in nessun caso all'Ente manutentore; il ripristino dei danni sarà effettuato a completa cura e spesa del Concessionario;
- le opere dovranno risultare conformi a quanto rappresentato negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che, ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1 del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni della L.R. 80/2015, del Regolamento n.60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;

- nel caso di mancato rilascio è eseguito il ripristino dello stato dei luoghi a carico del Concessionario;

- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R, per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato la somma di € 75,00 (settantacinque/00) per oneri istruttori su c/c postale n. 1031575820 a favore Regione Toscana in data 27/09/2022 ed ha assolto all'imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) in data 01/02/2022;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente in data 01/02/2022;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 15/02/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 214,20 (duecentoquattordici/20) a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

- € 214,20 (duecentoquattordici/20) a titolo di primo canone concessorio relativo all'annualità 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

€ 107,10 (centosette/10) a titolo di imposta pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580,

DECRETA

1. di prendere atto della dichiarazione asseverata a firma del tecnico incaricato Ing. Michele del Corso, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno al n. 1292, così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento dell'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;

2. di accordare alla società richiedente Società A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in Livorno (LI) Via del Gazometro n. 9, C.F. 01177760491, la Concessione per l'occupazione di: scarico rif. id AIT FPNS0002D0000081 - codice scarico Gestore FOG044-PIMP160 – denominato SF DA RIOTORTO;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dal 01/01/2022 e che il canone di concessione è pari a € 214,20 (duecentoquattordici/20), secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R.T. 888/17, compreso relativo aggiornamento dell'importo del canone per inflazione programmata del 7,1% per l'annualità 2022 di cui alla D.G.R.T. 1219/22, e soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il Concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di partecipare per via telematica il presente provvedimento al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8125 - Data adozione: 21/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n. 3352, pratica SIDIT n.1772/2023. Concessione idraulica per realizzare due difese spondali nel torrente Turrite Secca in località "Cava Fantastico" nel bacino estrattivo di Arni, nel comune di Stazzema (LU).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008852

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81";

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l’istanza inviata per e-mail l’11.07.2022, acquisita al protocollo regionale con n. 276863, dall’Eurogeologo Vinicio Lorenzoni per conto della Fantastico Cava Arni s.r.l., di seguito denominata “concessionario”, C.F./P.IVA 02623960461, con sede legale in via Barsanti n.9 a Pietrasanta (LU) con la quale sono stati trasmessi i seguenti elaborati tecnici:

-relazione tecnica, documentazione fotografica, tav.1 corografia di inquadramento, tav.2 inquadramento catstale, tav.3 guado a raso e opere di ripristino;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento:

-degli oneri istruttori corrisposti con bonifico (IBAN n. IT8900760102800001031575820) e la cui attestazione è stata trasmessa l’ 11/07/2022 (prot. 0276863),

-dell'imposta di bollo (€ 16,00) per l'istanza, mediante marca da bollo che ha l'id 01201973445156 e la data del 06.07.2022;

-dell'imposta di bollo (€ 16,00) per il decreto che ha l'id 01191501985933 e la data del 19.01.2022;

PRESO ATTO che l'istanza inoltrata è volta ad ottenere la concessione idraulica di un'area demaniale che verrà occupata da due difese spondali costituite da scogliere in blocchi di marmo ubicate alle coordinate (riferimento Monte Mario/Gauss Boaga zona 1 EPSG:3003):Est 1.599.796,75 – Nord 4.880.957,15, nel torrente Turrite Secca in località "Cava Fantastico" nel bacino estrattivo di Arni, nel comune di Stazzema (LU);

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica idraulica è stato dato il n. 3352, pratica SIDIT n. 1772/2023;

DATO ATTO che la concessione dell'area interessata dalle difese spondali può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9, a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno dalla data di rilascio del presente atto, pena la perdita di validità dello stesso; nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione dovrà essere considerata automaticamente decaduta, senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha la validità di anni 3, dalla data del presente atto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare a questo Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;
- il richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- è fatto divieto svolgere lavori ed utilizzare l'area in concessione in occasione delle piene del Torrente Turrice Secca ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona S1 Serchio Garfagnana Lima (zona di allerta di riferimento per il Comune di Stazzema come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, anche in quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo delle opere, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere aggiuntive e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria

cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che le opere stesse siano in seguito

giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo che la suddetta società dovrà corrispondere alla Regione Toscana è di euro 560,00 e sarà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

DATO ATTO che la concessione demaniale è gravata dall' "Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato", dovuta per ogni anno di occupazione dell'area demaniale, istituita con L. 281/70, recepita dalla Regione Toscana con propria L.R. n. 2 del 30/12/1971 art. 1 e s.m. e i., commisurata con l'aliquota del 50% dell'importo del canone annuo, ai sensi della L.R. 74/2018;

CONSIDERATO che al soggetto richiedente, per il rilascio della concessione, sono state richieste con pec del 23/02/2023 (prot. 0096368), i seguenti importi, i cui versamenti sono stati fatti l'11.04.2023:

€ 560,00 di canone anno 2023

€ 280,00 di imposta regionale anno 2023

€ 560,00 di cauzione, al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate; importo che verrà restituito alla società concessionaria, successivamente alla scadenza della concessione e previa verifica dell'adempimento del pagamento del canone, degli oneri e del rispetto delle condizioni stabilite nel presente provvedimento;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare alla Fantastico Cava Arni s.r.l., C.F./P.IVA 02623960461, con sede legale in via Barsanti n.9 a Pietrasanta (LU), la concessione idraulica di un'area demaniale per la realizzazione di due difese spondali costituite da scogliere in blocchi di marmo ubicate alle coordinate (riferimento Monte Mario/Gauss Boaga zona 1 EPSG:3003):Est 1.599.796,75 – Nord 4.880.957,15, nel torrente Turrite Secca in località "Cava Fantastico" nel bacino estrattivo di Arni, nel comune di Stazzema (LU), come meglio descritto nella documentazione tecnica, agli atti d'ufficio, allegata alla pratica 3352 (Sidit 1772/2023);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere, ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del R.D. 523/1904 e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018, descritte negli elaborati presentati a firma dell' Eurogeologo Vinicio Lorenzoni;

3. di stabilire che i lavori, di cui alla presente autorizzazione, dovranno iniziare entro 1 anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha la validità di 3 anni, sempre a partire dalla data del presente decreto e che, superati tali termini, ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;

4. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa;

5 di stabilire che la concessione della suddetta area, nonché delle opere su di essa realizzate, avrà la durata di anni 9 anni, a decorrere dalla data del presente decreto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo pari ad euro 560,00, che sarà maggiorato dall'incremento annuale ISTAT e/o salvo future e diverse modifiche o rivalutazioni e che la stessa è soggetta alle prescrizioni e condizioni individuate in narrativa, con particolare riferimento alla gestione e manutenzione delle opere realizzate su area demaniale;

6. di dare atto che la concessione di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione/autorizzazione non possono iniziare i lavori;

8. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione, risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00;

9. di notificare il presente atto al richiedente tramite PEC alla società richiedente e all'Eurogeologo Vinicio Lorenzoni;

10. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8127 - Data adozione: 21/04/2023

Oggetto: R.D. n. 1775/33 e R.D. n. 523/1904 - rinnovo concessione per la derivazione di acqua dal Fosso del Tufo nel Comune di Fivizzano (MS) ad uso agricolo e per il relativo attraversamento e scarico, prat. Sedit n. 1740/2022 C.L. n. DC 818/43-24.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD008960

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021 e n. 1219 del 02/11/2022;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il R.D. n. 523/1904;
- la L. 37/1994;
- la L.R. 41/2018;
- la L.R. 79/2012;
- la DCRT n. 101 del 21/12/2016 – modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012 e succ. Aggiornamento tecnico di cui alla DGRT n. 899 del 06/08/2018;

- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 888 del 07/08/2017;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60/R del 12/08/2016, pubblicato sul BURT n. 36 del 17/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 45/R del 11/08/2017;

Vista l'istanza acquisita al protocollo in data 14/04/2016 n. 142151, presentata dal legale rappresentante di Troticoltura Damiani Nino Società Agricola s.s., CF: 00660000456, con sede nel Comune di Fivizzano (MS) Loc. Cariggio snc, frazione Monzone, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione per il prelievo e l'utilizzo di acqua pubblica per una quantità massima 14 l/s ad uso agricolo, a servizio dell'impianto ittiogenico, dal Canale del Tufo in località Monzone nel Comune di Fivizzano (MS);

Considerato che con decreto R.T. n. 6492 del 13/11/2000 è stata assentita alla ditta Damiani Ninetto la concessione per derivare acqua pubblica a scopo ittiogenico mediante n. 2 opere di presa, dal corso denominato Canale del Tufo nel Comune di Fivizzano (MS) loc. Tufo, per un prelievo massimo di 14 l/s, per 20 anni decorrenti dal 16/04/1996;

Vista la relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della pratica Sidit n. 1740/2022 C.L. n. DC 818/43-24: a variazione di quanto concesso con il decreto R.T. n. 6492 del 13/11/2000, in sede di rinnovo è previsto il mantenimento della sola opera di presa n. 1 posta in alveo, in corrispondenza del mapp. n.280 Fg. 258 del NCT del Comune di Fivizzano (MS), (variante non sostanziale);

Vista relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative per la Difesa del Suolo (pratica idraulica: trattasi di un attraversamento di un fosso accatastato al demanio idrico ma non presente nel Reticolo Idrografico Regionale di cui alla L.R. 79/2012, di un attraversamento nel Fosso della Lama, corso d'acqua presente nel Reticolo Idrografico Regionale "TN15588" e uno scarico in sponda destra nel Fosso del Tufo "TN15436");

Preso atto che la ditta Damiani Ninetto si è trasformata in Troticoltura Damiani Nino Società Agricola s.s., CF: 00660000456 (cambio di denominazione);

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di rinnovo attingimento;

Dato atto che in data 31/03/2023 sono stati effettuati i seguenti versamenti:

- deposito cauzionale di Euro 145,65 per l'uso dell'acqua (IBAN IT41X0760102800001031581018),
- deposito cauzionale di Euro 546,21 per l'occupazione di aree demaniali (IBAN IT41X0760102800001031581018);

Dato atto che sono stati versati gli importi relativi ai canoni per l'uso dell'acqua (anni 2018/2022), per l'occupazione di aree demaniali (anni 2017/2022), all'imposta occupazione di aree demaniali (anni 2017/2022), oltre agli interessi, risultando in pari fino al 31/12/2022;

Preso atto che il legale rappresentate di Troticoltura Damiani Nino Società Agricola s.s., ha sottoscritto in data 04/04/2023 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione acqua pubblica e di occupazione aree demaniali;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 04/04/2023, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di

esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Ritenuto, in considerazione del cambio di denominazione dell'intestario, della variante non sostanziale e del rinnovo, di concedere a: Troticoltura Damiani Nino Società Agricola s.s., CF: 00660000456, con sede nel comune di Fivizzano (MS) Loc. Cariggio snc, frazione Monzone, la derivazione di acqua pubblica dal Fosso del Tufo nel Comune di Fivizzano (MS) - FG 258 Particella 280, ad uso agricolo, per la portata di acqua massima in misura non superiore a 14,0 l/s; il prelievo è assentito tutto l'anno; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 7,4 l/s corrispondenti ad un volume di 233.366,0 mc/a e di concedere altresì un attraversamento di un fosso accatastato al demanio idrico ma non presente nel Reticolo Idrografico Regionale di cui alla L.R. 79/2012, di un attraversamento nel Fosso della Lama, corso d'acqua presente nel Reticolo Idrografico Regionale "TN15588" e uno scarico in sponda destra nel Fosso del Tufo "TN15436", rinnovando la concessione di cui al precedente decreto R.T. n. 6492 del 13/11/2000 per ulteriori anni 20, a far data dal 16/04/2016 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria), prat. Sidit n. 1740/2022 C.L. n. DC 818/43-24;

Ritenuto che il Concessionario debba versare i canoni per l'anno 2023, il cui importo sarà successivamente comunicato dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a: Troticoltura Damiani Nino Società Agricola s.s., CF: 00660000456, con sede nel comune di Fivizzano (MS) Loc. Cariggio snc, frazione Monzone, la derivazione di acqua pubblica dal Fosso del Tufo nel Comune di Fivizzano (MS) - FG 258 Particella 280, ad uso agricolo, per la portata di acqua massima in misura non superiore a 14,0 l/s; il prelievo è assentito tutto l'anno; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è 7,4 l/s corrispondenti ad un volume di 233.366,0 mc/a e di concedere altresì un attraversamento di un fosso accatastato al demanio idrico ma non presente nel Reticolo Idrografico Regionale di cui alla L.R. 79/2012, di un attraversamento nel Fosso della Lama, corso d'acqua presente nel Reticolo Idrografico Regionale "TN15588" e uno scarico in sponda destra nel Fosso del Tufo "TN15436", rinnovando la concessione di cui al precedente decreto R.T. n. 6492 del 13/11/2000 per ulteriori anni 20, a far data dal 16/04/2016 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria), prat. Sidit n. 1740/2022 C.L. n. DC 818/43-24;
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto in data 04/04/2023 dal legale rappresentate di Troticoltura Damiani Nino Società Agricola s.s., contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica e di occupazione aree demaniali, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto che il Concessionario deve versare i canoni per l'anno 2023, il cui importo sarà successivamente comunicato dal Settore Politiche Fiscali e Riscossione;
4. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti indicati all'ottavo capoverso della narrativa;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Fivizzano (MS);

6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

79e67bc5de088cf430426123bb502ab80caf63e578ef3e6251404011305affdc



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8131 - Data adozione: 21/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 3536 - SIDIT n. 1819/2023. Concessione idraulica in sanatoria relativa alla regolarizzazione di sei scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, siti nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009056

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società GAIA S.p.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016”;

VISTA l’istanza acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 392707 del 14/10/2022 a cui è stato attribuito il numero di pratica idraulica 3536 e numero SIDIT 1819/2023 presentata dall’Ing. Gianfranco Degl’Innocenti, in qualità di Dirigente Servizi Ingegneria della Società GAIA S.p.A., c.f.:01966240465, con sede legale in Comune di Pietrasanta (LU), tramite il tecnico incaricato Ing. Matteo Bertoneri iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 669, con allegate le seguenti Dichiarazioni asseverate in formato digitale:

- scarico n. 653 rif. id n. 17F01SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 654 rif. id n. 17F02SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 655 rif. id n. 17F03SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 656 rif. id n. 17F04SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 657 rif. id n. 17F05SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 659 rif. id n. 48F02SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco Scatena nominato con Ordine di Servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che nelle Dichiarazioni inoltrate il tecnico, Ing. Matteo Bertoneri, assevera la compatibilità idraulica dell'occupazione del demanio idrico delle seguenti opere:

- scarico in PVC , 40 cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Torrente Turrite Cava (cod. TN29013), Loc. FABBRICHE DI VALLICO CAPOLUOGO, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1614985.343 Y= 4872794.125, Foglio 110 in prossimità della Part. 1016;
- scarico in PVC , 30 cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Solcaccio Rio Selvano (cod. TN27850), Loc. VALLICO DI SOTTO, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1615732.926 Y= 4874273.693, Foglio 209 Part. 3677;
- scarico in PVC, 20cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua non denominato (cod. TN27664), Loc. VALLICO DI SOPRA, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1616001.06 Y= 4874835.42, Foglio 209 Part. 188;
- scarico in PVC, 50cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua non denominato (cod. TN27664), Loc. VALLICO DI SOPRA, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 161597.38 Y= 4874726.69, Foglio 209 Part. 1979;
- scarico in PVC , 50 cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Torrente Turrite Cava (cod. TN28837), Loc. GRAGLIANA SOTTO, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1612596,8 Y= 4872978.2, Foglio 303 in prossimità della Part. 646;
- scarico in PVC, 40cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua non denominato (cod. TN24280), Loc. CALOMINI, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1612435.29 Y= 4879399.58, Foglio 104 Part. 2422;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera c), del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento n. 3536, pratica SIDIT n. 1819/2022;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione

Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon

regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato la somma, per oneri istruttori, di € 75,00 (settantacinque/00) su IBAN n. IT8900760102800001031575820 a favore Regione Toscana in data 13/03/2023 ed ha assolto all'imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) per presentazione istanza con dichiarazione sostitutiva del 19/10/2022, mediante bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate come da comunicazione effettuata con nota prot. n. 0392707 del 14/10/2022;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo di dichiarazione sostitutiva del 19/10/2022, mediante bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate come da comunicazione effettuata con nota prot. n. 0392707 del 14/10/2022;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 13/03/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 1.285,20 (euro milleduecentottantacinque/20) a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1.285,20 (euro milleduecentottantacinque/20) a titolo di primo canone concessorio relativo all'annualità 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 642,60 (euro seicentoquarantadue/60) a titolo di imposta pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 536,30 a titolo di imposta di registro mediante modello F24 in data 13/03/2023;

DATO ATTO che il presente decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DECRETA

1. DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni asseverate a firma del tecnico incarico ing. Matteo Bertoneri, così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. DI ACCORDARE alla società richiedente GAIA S.p.A, c.f. 01966240465, con sede legale in Via G. Donizzetti, n. 16 a Pietrasanta (LU), la Concessione per l'occupazione del demanio idrico delle seguenti opere:
 - a) scarico in PVC , 40 cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Torrente Turrite Cava (cod. TN29013), Loc. FABBRICHE DI VALLICO CAPOLUOGO, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1614985.343 Y= 4872794.125, Foglio 110 in prossimità della Part. 1016;
 - b) scarico in PVC , 30 cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Solcaccio Rio Selvano (cod. TN27850), Loc. VALLICO DI SOTTO, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1615732.926 Y= 4874273.693, Foglio 209 Part. 3677;
 - c) scarico in PVC, 20cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua non denominato (cod. TN27664), Loc. VALLICO DI SOPRA, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1616001.06 Y= 4874835.42, Foglio 209 Part. 188;
 - d) scarico in PVC, 50cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua non denominato (cod. TN27664), Loc. VALLICO DI SOPRA, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 161597.38 Y= 4874726.69, Foglio 209 Part. 1979;
 - e) scarico in PVC , 50 cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua Torrente Turrite Cava (cod. TN28837), Loc. GRAGLIANA SOTTO, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1612596,8 Y= 4872978.2, Foglio 303 in prossimità della Part. 646;
 - f) scarico in PVC, 40cm di diametro, con recapito nel corso d'acqua non denominato (cod. TN24280), Loc. CALOMINI, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU), Coord.Gauss Boaga - X= 1612435.29 Y= 4879399.58, Foglio 104 Part. 2422;
3. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dall'1/1/2022 e che il canone di concessione è pari a € 1.285,20 (euro milleduecentottantacinque/20), secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'allegato A della D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla regione toscana, da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. DI DISPORRE che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del r.d. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI NOTIFICARE per via telematica il presente provvedimento al richiedente;
7. DI DARE, ALTRESÌ, ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8133 - Data adozione: 21/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 - Pratica Sidit n. 588/2023 Concessione per occupazione di alcune aree appartenenti al Demanio Idrico dello Stato, all'interno della Cassa di espansione dei Piaggioni in Loc. Roffia nel comune di San Miniato (PI) Richiedente: Canottieri San Miniato A.s.D.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009065

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. n);

VISTO il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”;

VISTO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 nel suo testo vigente avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la L.R. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” nel suo testo vigente;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Delibera n.1262 del 14 ottobre 2019 avente ad oggetto “Classifica in seconda categoria idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 della cassa d’espansione in Località Piaggioni-Roffia e verbale di presa in gestione dell’opera da parte della Regione Toscana dal Comune di San Miniato”, con la quale la cassa di espansione Piaggioni in Località Roffia nel Comune di San Miniato è stata classificata in 2^ Categoria Idraulica, ai sensi dell’art. 5 del R.D. 523/1904 ed è stato approvato lo schema del verbale di consegna dell’opera idraulica sopra citata;

DATO ATTO che in data 14 novembre 2019, è stato sottoscritto il verbale di consegna tra Regione Toscana e Comune di San Miniato, con contestuale presa in carico dell’opera da parte della Regione e delle funzioni relative alla manutenzione e gestione della cassa di espansione dei Piaggioni, al Presidio territoriale idraulico, al servizio di vigilanza e di piena, di pronto intervento idraulico e di polizia idraulica;

VISTA la D.G.R.T. n.229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico”;

VISTA la D.G.R.T. n.1219 del 02/11/2022 che stabilisce per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi sia fatto al tasso di inflazione del 7,1% ;

VISTA la D.G.R.T. n.235 del 24/02/2020 “Approvazione dello schema di Accordo tra la Regione Toscana ed il Comune di San Miniato per lo svolgimento, in collaborazione, delle attività finalizzate al rilascio delle concessioni di alcune aree appartenenti al demanio fluviale della cassa di espansione in loc. Roffia Cassa dei Piaggioni nel Comune di San Miniato (PI)”;

VISTO l’Allegato A alla D.G.R.T. n. 235 del 24/02/2020 recante l’elenco delle aree del demanio idrico nell’area in argomento, poste nel territorio di competenza del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, che possono costituire oggetto di concessione;

VISTA l’istanza inviata dalla Canottieri San Miniato A.s.D., partita IVA 01535780504 e cod. fiscale 91009500504, con sede in via Asmara n.1, località Ontrano, nel comune di San Miniato (PI), acquisita agli atti regionali con protocollo n. 26641 del 17/01/2023, con la quale è stata chiesta la concessione per l’occupazione di alcune aree appartenenti al demanio Idrico dello Stato, all’interno della Cassa di espansione denominata dei Piaggioni in Loc. Roffia nel Comune di San Miniato (PI), così come illustrate negli elaborati tecnici inoltrati;

VISTA la nota del Comune di San Miniato del 18/10/2022 acquisita agli atti con prot. n. 397063 nella quale a fronte della predisposizione della bozza del bando per il rilascio delle concessioni del demanio idrico e fluviale e in attesa della definizione del bando stesso a seguito delle indicazioni fornite dall’Ufficio del Genio Civile, e il conseguente avvio delle procedure di rilascio della concessione, chiede di valutare la possibilità di una ulteriore proroga della “Concessione per occupazione di alcune aree appartenenti al Demanio Idrico dello Stato, all’interno della Cassa di espansione dei Piaggioni in Loc. Roffia nel Comune di San Miniato (PI)”, rilasciata con Decreto dirigenziale n. 1784/2021 alla Canottieri San Miniato A.S.D., al fine dell’utilizzo delle medesime aree, per uso manifestazioni sportive dilettantistiche e ricreative senza scopo di lucro, evidenziando che tale proroga consentirebbe di continuare l’attività di vigilanza e presidio dell’intera area;

VISTO il decreto n. 1784 del 02/02/2021 con il quale è stata rilasciata alla Canottieri San Miniato A.s.D., partita IVA 01535780504 e cod. fiscale 91009500504 con sede in via Asmara 1, località Ontraino nel comune di San Miniato (PI), la Concessione temporanea per l'occupazione di alcune aree appartenenti al demanio Idrico dello Stato, all'interno della Cassa di espansione denominata dei Piaggioni in Loc. Roffia nel comune di San Miniato (PI), così come individuate nell'Allegato 1 del decreto stesso;

Considerato che l'istanza di concessione pervenuta dalla Canottieri San Miniato A.s.D. in data 17/01/2023, così come integrata con la documentazione pervenuta il 17/02/2023 prot. 83889, è riferita alla medesima area appartenente al demanio idrico, così come già individuata nell'Allegato 1 al sopra citato decreto n. 1784 del 02/02/2021, e parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che l'attuazione di quanto previsto dall'accordo tra Regione Toscana e Comune di San Miniato in merito allo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica è in corso di ultimazione e che dunque l'istanza presentata dai canottieri A.s.D. può essere accolta fino alla assegnazione delle aree a seguito delle procedure sopra indicate e comunque non oltre la data del 31/12/2023;

RITENUTO opportuno, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'accordo firmato tra Comune di San Miniato e Regione Toscana, disciplinare e regolare, le misure e le prescrizioni cui la Canottieri San Miniato A.s.D. dovrà attenersi in caso di entrata in funzione della cassa d'espansione, o di allerta meteo;

DATO ATTO che l'accoglimento dell'istanza presentata dalla Società Canottieri non costituisce titolo preferenziale ai fini della successiva assegnazione delle stesse aree a seguito delle procedure di evidenza pubblica di cui al bando previsto con D.G.R.T. 235/2020;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore, competente per territorio;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

PRESO ATTO che nell'istanza di concessione in argomento non viene prevista la realizzazione di nuove opere, né di manufatti fissi e/o di rilevanza edilizia ed è da considerarsi rilasciata temporaneamente in attesa della conclusione delle procedure di evidenza pubblica di cui al bando previsto con Deliberazione G.R. 235/2020;

RITENUTO opportuno rilasciare la presente concessione senza il disciplinare, e riportare nel presente atto tutti gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, da qui Concedente, e la società Canottieri San Miniato A.s.D., da qui Concessionario;

CONSIDERATO che:

- non è prevista la realizzazione di lavori e di manufatti che modificano lo stato dei luoghi delle aree oggetto di concessione;

- le aree demaniali di cui all'Allegato 1 al presente atto hanno caratteristiche che ne rendono compatibile l'affidamento in concessione per attività sportive, dilettantistiche e ricreative senza scopo di lucro fatte salve tutte le condizioni, limitazioni e prescrizioni espressamente precisate nel presente atto;

DATO ATTO che, nell'occupazione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito specificate;

PRESCRIZIONI GENERALI:

1. data l'ubicazione dell'area demaniale in questione, soggetta a possibili allagamenti in caso di utilizzo della cassa di espansione, il Concessionario dovrà tenersi costantemente informato a propria cura e spese sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta emessi dal CFR della Regione Toscana;
2. il Concessionario deve predisporre apposito piano di emergenza dell'area da attuarsi sotto la propria responsabilità in caso di eventi di piena, in coerenza con quanto disposto dal piano di protezione civile comunale e sulla base delle indicazioni fornite dai referenti del Genio Civile Valdarno Inferiore, provvedendo altresì alla ripulitura delle aree concessionate a seguito dell'entrata in funzione della cassa d'espansione;
3. nelle more della predisposizione del piano di emergenza il Concessionario dovrà sgombrare le aree da persone e beni suscettibili di essere danneggiati durante il periodo di un'allerta riguardante il rischio idraulico del reticolo principale emessa dal CFR rapportandosi con l'autorità locale di protezione civile;
4. l'area è disponibile per il suo utilizzo dalla data del presente atto e fino alla data di assegnazione a seguito delle procedure di affidamento di cui all'accordo della Delibera 235/2020 e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 ;
5. non potranno essere installate nuove strutture fisse e/o che comportano la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, ad eccezione di eventuali allacci ai servizi;
6. all'interno dell'area oggetto di concessione come identificata nell'Allegato 1 al presente atto sono consentiti esclusivamente gli interventi e i manufatti di cui all'articolo 137 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, da ubicare a quote superiori al livello di massimo riempimento della cassa;
7. i lavori e l'ubicazione di cui al punto precedente dovranno essere preventivamente concordati con il Genio Civile Valdarno Inferiore e con l'amministrazione comunale, con obbligo da parte del concessionario di rimozione dei manufatti, a totale cura e spese dello stesso, entro la data di assegnazione a seguito delle procedure di affidamento di cui all'accordo della Delibera 235/2020 e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
8. per quanto riguarda l'eventuale allaccio di servizi, energia elettrica e acquedotto, gli impianti dovranno avere carattere provvisorio, essere installati senza modifiche alle attuali opere idrauliche, e facilmente rimovibili nei tempi brevi;

9. per quanto riguarda gli eventuali reflui liquidi, acque nere o grigie, non potranno essere riversate, nemmeno dopo un processo di depurazione, ma, come eventuali rifiuti solidi, trasportati al di fuori dell'area e smaltiti secondo le vigenti normative in materia;

10. il Concessionario sarà unico responsabile da eventuali danni provocati a cose o persone derivanti dallo svolgimento delle attività consentite;

11. il Concessionario si impegna a mettere in atto tutte quelle opere o azioni necessarie a impedire l'accesso alle persone non addette alle attività di cui alla presente concessione, fatta eccezione per i soggetti terzi esclusivamente durante lo svolgimento di manifestazioni sportive;

12. il Concessionario non ha diritto ad avanzare alcuna richiesta di indennizzo o risarcimento di sorta o proroga della data di scadenza della concessione, sia nei confronti dell'amministrazione concedente, sia verso le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel sistema di allerta o di tutela del superiore interesse pubblico, quando, per effetto del funzionamento dell'opera idraulica, l'area e gli eventuali frutti pendenti siano stati danneggiati;

13. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'area al personale regionale addetto alla Vigilanza Idraulica, od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

14. il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria delle aree, compresa quella delle strutture presenti, ivi compreso il taglio periodico della vegetazione erbacea, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, e in modo che non debbano costituire criticità per l'efficienza idraulica;

CONTENUTI DELLA CONCESSIONE:

- la concessione di cui al presente atto riguarda l'uso delle aree demaniali indicate nell'Allegato 1 esclusivamente ad uso manifestazioni sportive dilettantistiche e ricreative senza scopo di lucro;

Il Concessionario:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto della presente concessione e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dalle attività in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese, e non appena ricevute intimazione, la messa in pristino dello stato dei luoghi che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni della cassa di espansione o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed ai suoi organi di manovra in generale per effetto della presente concessione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n.523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle

acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

- è obbligato a custodire l'atto concessorio di cui trattasi al fine della sua esibizione agli organi preposti al controllo del rispetto di quanto in esso previsto;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il concessionario si obbliga a:

- munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti ai fini dell'uso previsto e dell'esercizio delle attività;
- assumere, a proprie spese, la custodia delle aree date in concessione mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione delle aree e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della concedente, per garantire il buon regime delle acque e l'officiosità idraulica delle opere interessate;
- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro;
- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, le aree oggetto di concessione;
- ripristinare l'area e sgomberare gli spazi occupati da materiale riconducibile all'attività svolta entro i termini assegnati quando, per cessazione, decorrenza del termine di durata della concessione, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente. Qualora il Concessionario non vi ottemperasse, si procederà d'ufficio all'esecuzione in suo danno, salvo che, su istanza di questi, la Concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta;
- comunicare il piano di emergenza richiamato nelle prescrizioni generali entro 30 giorni dalla data del presente atto al comune di San Miniato, ai fini dell'aggiornamento del Piano di protezione civile comunale, e al Genio Civile Valdarno Inferiore per le attività relative alla gestione dell'opera idraulica;

CANONE:

- l'importo del canone per l'utilizzo delle aree in argomento, applicando quanto previsto dalla Delibera G.R. n.229 del 24/02/2020, ammonta a euro 2.000,00 (duemila/00) riferito sia all'occupazione del terreno che allo specchio acqueo delle aree così come individuate nell'Allegato 1 al presente decreto di concessione;
- il Concessionario s'impegna a corrispondere per tutta la durata della concessione l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. 30 dicembre 1971 n. 2. In attuazione di quanto previsto dall'art.2 della suddetta

legge regionale l'imposta deve essere corrisposta dal Concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione,

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione decorre dalla data del presente atto con scadenza alla data di assegnazione a seguito delle procedure di affidamento di cui all'accordo della Delibera 235/2020 e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;

DECADENZA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;
- b) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- c) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

- la decadenza è dichiarata con apposito Decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque la Concedente assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per le opere eseguite, sia per le spese sostenute;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio ed al ripristino dell'area;

REVOCA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione può essere revocata, sospesa o modificata, anche parzialmente, in qualsiasi momento dalla Concedente per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero determinato il diniego dell'istanza, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto o qualsiasi forma d'indennizzo; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- con la revoca parziale della concessione il Concessionario ha la possibilità di continuare il rapporto;

- la revoca della concessione è notificata al concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI:

- per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si applicano le disposizioni, di legge e di regolamento, statali/regionali vigenti in materia;

- la definizioni di eventuali controversie tra le parti derivante o connessa al presente atto è demandata in via esclusiva al competente foro di Firenze;

VISTO che, con nota n. Prot. 78785 del 14/02/2023, è stato richiesto a Canottieri San Miniato A.s.D. di effettuare gli adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento di euro 2.000,00 (duemila/00) a titolo di canone per l'anno 2023 per l'utilizzo riferito al terreno e allo specchio acqueo occupato, ai sensi della D.G.R.T. n. 229/2020;

- versamento di euro 1.000,00 (mille/00) relativi all'imposta per l'anno 2021;

CONSIDERATO che è stata trasmessa la documentazione attestante i versamenti indicati al punto precedente conservata agli atti del Settore;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato per l'anno 2023, pari a euro 1.000,00 (mille/00) entro il 31 dicembre 2023;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F,

DECRETA

- 1) il rilascio a Canottieri San Miniato A.s.D. partita IVA 01535780504 e cod. fiscale 91009500504 con sede in via Asmara n.1, località Ontrano, nel comune di San Miniato (PI) della Concessione temporanea per occupazione di alcune aree appartenenti al demanio Idrico dello Stato, all'interno della Cassa di espansione denominata dei Piaggioni in Loc. Roffia nel comune di San Miniato (PI), così come individuate nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di disporre che la Concessione sia regolata secondo i diritti ed obblighi delle parti stabilite nel regolamento in materia, nel suo testo vigente, approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 e secondo quanto indicato in premessa ai punti prescrizioni, oneri ed obblighi del Concessionario, durata, canone, decadenza, revoca, rinvio a leggi e regolamenti;
- 3) di dare atto che la concessione di cui al presente decreto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 4) di notificare il presente atto al Comune di San Miniato, territorialmente competente, per gli adempimenti derivanti dagli impegni previsti ai sensi delle delibere G.R. n.235 e n.229 del 24/02/ 2020 e per quelli relativi all'aggiornamento del Piano di protezione civile comunale in funzione del piano di emergenza redatto dal Concessionario;


- 5) di disporre che la presente concessione non costituisca in alcun modo titolo preferenziale ai fini del bando unico per il rilascio delle concessioni del demanio idrico previsto ai sensi della Delibera G.R. n.235 del 2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

*1 All.1_Sidit_588-2023
d75d6a8a16264502d2a36f299951ed3e2d458c331d6eef97b3a8059ce37f1be1*





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8156 - Data adozione: 21/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021. Pratica idraulica n. 3348 - SIDIT n. 1838/2023. Concessione demaniale tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021 per la regolarizzazione di due scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico, siti nel Comune di Seravezza (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009122

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. n. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATI:

- il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal D.P.G.R. n. 45/R del 08/08/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società GAIA S.P.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. n. 80/2015 e alla L.R. n. 65/2014”;

VISTA la L.R. 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla L.R. n. 77/2016”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 28 luglio 2021, n. 81”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del Demanio Idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016”;

VISTA l’istanza acquisita agli atti di questo Settore con Prot. n. 0270494 del 06/07/2022 presentata da Ing. Gianfranco Degl’Innocenti (Dirigente Servizi Ingegneria), in qualità di rappresentante legale della Società GAIA S.p.A., con sede legale a Pietrasanta (LU), in via G. Donizetti n. 16, Cod. Fisc. /P.IVA 01966240465, tramite il tecnico incaricato Ing. Luca Gianecchini, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. A2188, con allegate le seguenti Dichiarazioni asseverate in formato digitale:

- n. 2 (due) schede - relazione tecnica asseverata tecnico incaricato di cui alla procedura semplificata ai sensi dell’art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021 (rif. interno GAIA n. 650 – AZZANO, id n. 42F05SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019 e rif. interno GAIA n. 651 – SERAVEZZA CERAGIOLA, id n. 42F08SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019) con Dichiarazione Tecnica compatibilità idraulica L.R. 41/2018;
- n. 2 (due) schede - Elaborati grafici allegati alla relazione tecnica asseverata, estratto catastale, corografia, sezione di dettaglio, estratto Reticolo Idrografico e documentazione fotografica;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che nelle Dichiarazioni inoltrate il tecnico incaricato, Ing. Matteo Bertoneri, assevera la compatibilità idraulica dell'occupazione del Demanio Idrico con n. 2 (due) scarichi di acque reflue urbane con recapito nei corsi d'acqua identificati nel Reticolo Idrografico sito nel Comune di Forte dei Marmi (LU):

- scarico acque reflue urbane, rif. GAIA n. 650 – AZZANO, scarico in PVC Diametro 20cm con recapito corso d'acqua Fosso della Chiusa (TN27210), individuato al NCEU sul Foglio 17 part. 111 del Comune di Seravezza (LU) – Coord. Gauss Boaga - X= 1598425 Y= 4874988;
- scarico acque reflue urbane, rif. GAIA n. 651 – SERAVEZZA CERAGIOLA, scarico in PVC Diametro 40cm con recapito corso d'acqua Fiume Versilia (TN438525), individuato al NCEU sul Foglio 34 part. 421 del Comune di Seravezza (LU) – Coord. Gauss Boaga - X= 1598419 Y= 4871251;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera c), del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento Pratica idraulica n. 3348 e Pratica SIDIT n. 1838/2023;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

TENUTO CONTO della richiesta di un parere di competenza, esperita mediante nota prot. n. 0422082 del 07/11/2022 ed indirizzata al Settore Tutela della Natura e del Mare ed al Parco Regionale delle Alpi Apuane, in riferimento allo scarico ricadente nel sito di area protetta afferente al Parco Regionale delle Alpi Apuane (scarico n. 650 – AZZANO, id n. 42F05SC01 ed a seguito della quale non è pervenuto alcun riscontro;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi

danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del Regolamento n. 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della L.R. n. 80/2015, del Regolamento n. 60/R/2016, sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario;

- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. n. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) a partire dal 01/01/2022 in applicazione della L.R. 50/2021 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'Imposta Regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il Deposito Cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

RISCONTRATO che il richiedente ha assolto l'imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) su istanza di concessione e imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) sul presente atto in maniera virtuale con Autorizz. Agenzia dell'Entrate n. 18493 del 01/04/2005 trasmesse con istanza, rispettivamente, Prot. n. 0270494 del 06/07/2022 e Prot. n. 0147385 del 22/03/2023;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 21/03/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi, trasmessi con nota Prot. n. 0137987 del 16/03/2023:

- € 428,40 (euro quattrocentoventotto/40) quale Deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante bonifico del 21/03/2023 sul conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 428,40 (euro quattrocentoventotto/40) quale Canone anno 2022 con agg. tasso inflazione 2022 mediante bonifico del 21/03/2023 sul conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 214,20 (euro duecentoquattordici/20) quale Imposta Regionale 2022 mediante bonifico del 21/03/2023 sul conto IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 75,00 (euro settantacinque/00) - Oneri istruttori Difesa Suolo, mediante bonifico del 21/03/2023 sul conto IBAN IT89 O076 0102 8000 0103 1575 820;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DECRETA

1. DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni asseverate dal Tecnico incaricato, Ing. Luca Giannechini, così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. n. 80/2015 e del R.D. n. 523/1904;
2. DI ACCORDARE alla Società GAIA S.p.A., con sede legale a Pietrasanta (LU), in via G. Donizetti n. 16, Cod. Fisc. /P.IVA 01966240465, la Concessione per l'occupazione di n. 2 (due) scarichi di acque reflue con recapito nei corsi d'acqua denominati Fosso della Chiusa (TN27210) e Fiume Versilia (TN438525) nel catastrale siti entrambi nel Comune di Seravezza (LU) - Pratica idraulica n. 3348 - Pratica SIDIT n. 1838/2023, e più precisamente:
 - Scarico n. 650 – AZZANO, id n. 42F05SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - Scarico n. 651 – SERAVEZZA CERAGIOLA, id n. 42F08SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
3. DI STABILIRE che la concessione ha la durata di anni 19 (diciannove) a partire dal 01/01/2022 in applicazione della L.R. n. 50/2021 e che il canone di concessione per l'annualità 2022 è pari a € 428,40 (euro quattrocentoventotto/40) secondo quanto riportato al p.to Uso 6.4 Scarichi acque reflue urbane dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, con applicato il tasso di inflazione programmata pari al 7,1% in base alla D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 e la riduzione 20 % ai sensi art. 29 c. 5 Reg. 60/R/2016; per l'annualità in corso - anno 2023 - è pari ad € 428,40 (euro quattrocentoventotto/40) secondo quanto riportato al punto Uso 6.4 Scarichi acque reflue urbane dell'Allegato A della D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 e con applicata la riduzione 20 % ai sensi art. 29 c. 5 Reg. 60/R/2016, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. DI DISPORRE che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI TRASMETTERE per via telematica il presente provvedimento al Richiedente;
7. DI DARE ALTRESI' ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8158 - Data adozione: 26/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 L.R. 50/2021 - SIDIT n. 95/2023 Concessione idraulica relativa alla regolarizzazione di opere di scarico di acque reflue (codice gestore FOG062-PIMP130) con recapito nel Botro di San Giorgio (TC1707) tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, sito nel Comune di Rosignano Marittimo (LI). Richiedente: A.S.A. S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009212

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

RICHIAMATI:

- il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, come modificato dal D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del Demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società A.S.A. Azienda Servizi Ambientali con sede legale in Livorno Via del Gazometro n. 9, C.F. 01177760491, sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la D.G.R.T. n.1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA l’istanza acquisita agli atti di questo Settore con Prot. 0405328 del 25/10/2022 a cui è stato attribuito il numero di pratica SIDIT n. 95/2023, presentata dal Dirigente Ing. Michele Del Corso, incaricato dal Legale rappresentante Valter Cammelli della Società A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in Livorno (LI), Via del Gazometro n.9, C.F. 01177760491, con allegata la seguente Dichiarazione asseverata in formato digitale:

-scarico rif. id AIT FPNS0002D0000063 - codice scarico GestoreFOG062-PIMP130 – denominato SF DA CASTELNUOVO BOTRO S. GIORGIO;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile competente per territorio;

PRESO ATTO che nella Dichiarazione inoltrata il tecnico incaricato Ing. Michele Del Corso, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno al n. 1292, assevera la compatibilità idraulica dell'occupazione del demanio idrico della seguente opera:

- Tubazione in PVC 20 cm con recapito nel Botro di San Giorgio TC1707 nel Comune di Rosignano Marittimo (LI) - Coord.Gauss Boaga X= 1617482 Y= 4811370;

DATO ATTO che la suddetta opera rientra in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera c), del Regolamento 60/R/2016 e ss.mm.ii. si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R/2016, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione ed il Concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative dell'opera con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento pratica SIDIT n. 95/2023;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione dell'opera dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- entro 6 mesi dalla data del presente atto il richiedente dovrà provvedere alla messa in opera e/o ripristino di adeguate protezioni di sponda in corrispondenza del punto di immissione, per almeno 1 metro a monte e a valle dello stesso e trasmettere adeguata documentazione fotografica attestante la conformità a quanto prescritto ;
- entro 6 mesi dalla data del presente atto il richiedente dovrà provvedere alla risagomatura della tubazione e trasmettere la documentazione fotografica dello stato realizzato ;
- la tubazione dovrà essere segnalata mediante apposita palina;
- eventuali danni arrecati alle opere in seguito ai lavori di manutenzione per il taglio della vegetazione non saranno imputabili in nessun caso all'Ente manutentore ; il ripristino dei danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- il materiale flottante di qualsiasi genere trasportato dalla corrente che si andasse ad incastrare nelle opere oggetto della presente concessione, dovrà essere rimosso e smaltito a cura del soggetto autorizzato;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile od altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- le opere dovranno risultare conformi a quanto rappresentato negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che, ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;
- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1 del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni della L.R. 80/2015, del Regolamento n.60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito il ripristino dello stato dei luoghi a carico del Concessionario;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R, per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato la somma di € 75,00 (settantacinque/00) per oneri istruttori su c/c postale n. 1031575820 a favore Regione Toscana in data 24/10/2022 ed ha assolto all'imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) in data 01/02/2022;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente in data 01/02/2022;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 19/01/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 214,20 (duecentoquattordici/20) a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

- € 214,20 (duecentoquattordici/20) a titolo di primo canone concessorio relativo all'annualità 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

€ 107,10 (centosette/10) a titolo di imposta pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580,

DECRETA

1. di prendere atto della dichiarazione asseverata a firma del tecnico incaricato Ing. Michele del Corso, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno al n. 1292, così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento dell'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. di accordare alla società richiedente Società A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in Livorno (LI) Via del Gazometro n. 9, C.F. 01177760491, la Concessione per l'occupazione di: scarico rif. id AIT FPNS0002D0000063 - codice scarico Gestore FOG062-PIMP130 – denominato SF DA CASTELNUOVO BOTRO S. GIORGIO;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dal 01/01/2022 e che il canone di concessione è pari a € 214,20 (duecentoquattordici/20), secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R.T. 888/17, compreso relativo aggiornamento dell'importo del canone per inflazione programmata del 7,1% per l'annualità 2022 di cui alla D.G.R.T. 1219/22, e soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il Concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di partecipare per via telematica il presente provvedimento al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8191 - Data adozione: 21/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 3818 - SIDIT 1837/2023. Concessione idraulica per la realizzazione di uno scarico well-point di acque di falda derivanti dai lavori per la realizzazione di una piscina con restituzione delle acque nel Fosso Fiumetto (TN32679) nel Comune di Forte dei Marmi (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009062

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e deld.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA l’istanza di Concessione idraulica presentata dalla Sig.ra Emilia Sghedoni, i cui dati anagrafici/fiscali sono riportati nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente Atto, per la richiesta di concessione per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d’acqua denominato Fosso Fiumetto

(TN32679) relativa ai lavori per la realizzazione di uno scarico well-point di acque di falda derivanti dai lavori per la realizzazione di una piscina di pertinenza situato in via XX Settembre con restituzione delle acque nel Fosso Fiumetto (TN32679) nel Comune di Forte dei Marmi (LU), recepita al protocollo Regionale AOGRT al n. 136817 del 16/03/2023 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del Geol. Vanessa Greco, iscritta all'Ordine dei Geologi della Toscana al n. 1219:

- Relazione idrogeologica con inquadramento cartografico e schema grafico sezione impianto in prossimità del punto di reimmissione;
- Tav. 1 Planimetria impianto su mappa catastale;
- Tav. 2 Schema impianto emungimento e reimmissione;
- Dichiarazione tecnica di compatibilità idraulica L.R. 41/2018;
- Documentazione fotografica;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Fosso Fiumetto (TN32679) relativa ai lavori per la realizzazione di uno scarico well-point di acque di falda derivanti dai lavori per la realizzazione di una piscina di pertinenza situato in via XX Settembre con restituzione delle acque nel Fosso Fiumetto (TN32679) nel Comune di Forte dei Marmi (LU), individuato al NCEU sul Foglio 19 nei pressi dei mappali 1400-444 (punto di sbocco scarico) del Comune di Forte dei Marmi (LU);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 91,00 (euro novantuno/00) del 16/02/2023 su conto IBAN IT89O0760102800001031575820 intestato alla Regione Toscana di cui € 75,00 (euro settantacinque/00) per oneri istruttori ed €16,00 (euro sedici/00) per la marca da bollo per l'istanza;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO che le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportate che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 3818 – SIDIT 1837/2023;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni sul taglio di alberature: eventuali autorizzazioni agli Enti competenti sono a cura del Richiedente;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- dovrà essere prevista un'adeguata protezione della sponda e del fondo dell'alveo, estesa a monte e a valle dello scarico temporaneo, alla fine di evitare fenomeni di erosione;
- le acque immesse non dovranno provocare interrimento dell'alveo del fosso e dovranno provenire esclusivamente dall'emungimento delle acque di falda;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;

- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di adozione del presente atto a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente

concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in giorni 100 (cento) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Uso 6.1: Scarichi acque reflue piovane temporanei), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 56,00 (euro cinquantasei/00) per singolo scarico;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOGRT Prot. 0160551 del 30/03/2023 è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 56,00 (euro cinquantasei/00) quale canone per la durata di giorni 100 (cento), € 28,00 (euro ventotto/00) quale Imposta regionale anno 2023 e la marca da bollo da € 16,00 (euro sedici/00) per il Decreto Dirigenziale;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 30/03/2023 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 56,00 (euro cinquantasei/00) quale canone per la durata di giorni novanta;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 30/03/2023 ad effettuare il versamento su conto IBAN ITIT70 J 0760102800 000011899580 di:

- € 28,00 (euro ventotto/00) quale Imposta regionale anno 2023;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con marca da bollo n. Ident. 01220254866325 del 30/03/2023;

DATO ATTO che:

- il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Sig.ra Emilia Sghedoni, i cui dati anagrafici/fiscali sono riportati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente Atto, la concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d'acqua denominato Fosso Fiumetto (TN32679) relativa ai lavori per la realizzazione di uno scarico well-point di acque di falda derivanti dai lavori per la realizzazione di una piscina di pertinenza di un'abitazione civile sita in via XX Settembre con restituzione delle acque nel Fosso Fiumetto (TN32679) nel Comune di Forte dei Marmi (LU), individuato al NCEU sul Foglio 19 nei pressi dei mappali 1400-444 (punto di sbocco scarico) del Comune di Forte dei Marmi (LU), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati alla Pratica idraulica n. 3818 – SIDIT 1837/2023;
2. DI AUTORIZZARE le opere necessarie per la realizzazione di uno scarico well-point di acque di falda derivanti dai lavori per la realizzazione di una piscina di pertinenza di un'abitazione civile sita in via Malta con restituzione delle acque nel Fosso Fiumetto (TN32679) nel Comune di Forte dei Marmi (LU), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati ed allegati alla Pratica idraulica n. 3818 – SIDIT 1837/2023;
3. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di giorni 100 (cento) a decorrere dalla data di adozione del presente Decreto, e verso il pagamento del canone demaniale dell'importo stabilito, determinato in € 56,00 (euro cinquantasei/00) , così come dettagliato in premessa;
5. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al richiedente, al Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, per la segnalazione del tubo esterno provvisorio ai fini dell'interferenza con la manutenzione della sponda ed al Comune di Forte dei Marmi per gli adempimenti di competenza;
6. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati anagrafici/fiscali richiedente

ae0a941a2f5922595b42713cefe7034afc3ff7922ba3d549dc2931e9abc8b1e9



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8200 - Data adozione: 21/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R.80/2015 e D.P.G.R.60/R/2016. Concessione per la realizzazione e gestione di un nuovo attraversamento carrabile in sostituzione di uno esistente sul Fosso Buca del Lupo (MV29998), e autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di deviazione con ricalibrazione di un breve tratto del fosso stesso, al fine della messa in sicurezza idraulica, località Sommaia, nel comune di Calenzano (FI). Pratica 4322. (Sidit Pratica: 503/2023)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009154

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. 103/2022, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante "Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile";

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante "Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 "Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015" e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016" e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione", nella quale all'art. 1 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l'istanza presentata da Montevalori S.r.l, codice fiscale 06793241008, sede legale in Via Xx Settembre 98/G, Roma, legale rappresentante Giovanni Renato, avente ad oggetto "Intervento di messa in sicurezza idraulica del Fosso Garillino - Buca del Lupo in localita' Sommaia nel comune di Calenzano (FI)", acquisita agli atti di questo settore con protocollo Front End SIDIT n. 60863 del 03/02/2023, integrata con documentazione protocollo Front End SIDIT n. 169941 del 05/04/2023, a seguito di richiesta integrazioni protocollo Front End n. 166054 del 03/04/2023;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al pagamento tramite portale Sidit/Iris di Euro 100,00 di oneri istruttori, Id Debito: ISS0000030, del 31/01/2023; Euro 16,00 per una marca da bollo per la presentazione dell'istanza, Id Debito: MBC0000131 del 31/01/2023; ha provveduto ad annullare la marca da bollo da Euro 16,00 id: 01141058635482 del 28/12/2016 per la pubblicazione del decreto;

DATO ATTO che il corso d'acqua in esame non rientra tra quelli soggetti a corresponsione degli oneri ittigenici, ai sensi della DGRT n. 1636 del 23/12/2019;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 64 del 10 novembre 2022 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dall'Ing. Anna-maria Innocenti;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata all'istanza il numero di pratica n. 4322 (SIDIT Pratica: 503/2023- Procedimento: 782/2023)

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio, a firma dell'Ing. Leonardo Duranti;

- relazione tecnica generale ed idraulica;
- tavola grafiche, con planimetrie, prospetti e sezioni, stato di progetto;
- nota tecnica integrativa;

DATO ATTO che:

- l'istanza è relativa alla deviazione con ricalibrazione di un breve tratto del Fosso Buca del Lupo (MV29998), al fine della messa in sicurezza idraulica e rifacimento di attraversamento sul medesimo tratto, località Sommaia, nel comune di Calenzano (FI);
- il progetto prevede un modesto spostamento verso nord-ovest di un tratto di circa 80 metri, con ricalibratura della sezione idraulica che sarà realizzata di forma trapezia con sponde rapporto 3:2 con larghezza del fondo pari a 2,00 metri. Il tratto sarà rivestito in scogliera salvari-pa intasata in cemento nei tratti in curvatura e rivestito anche sul fondo nel tratto di raccordo con le sezioni rettangolari di monte e valle. La deviazione avverrà all'interno di terreni della medesima proprietà.
- l'attraversamento esistente nel tratto in esame, attualmente costituito da una tubazione di D 1000 mm circa, verrà demolito e ricostruito leggermente più a monte tramite scatolare di dimensione H 1,50 m X B 2,00 m, esteso per 4 metri;
- a seguito della deviazione verrà ricostituita anche la strada poderale esistente in destra idraulica;

CONSIDERATO che, ai fini della compatibilità idraulica dell'intervento:

- sono state condotte verifiche idrauliche in moto permanente, per un tratto che va dal primo attraversamento di accesso della proprietà, a 100 metri a valle del terzo attraversamento presente sul fosso.
- sono stati valutati scenari Tr200, con portata pari a 4,60 mc/s, definita dal progettista, e portata pari a 5,90 mc/s ricavata dagli studi idraulici a supporto del Piano Operativo Comunale di Calenzano. Lo scenario di stato attuale ha mostrato gravi insufficienze idrauliche del secondo e terzo attraversamento, mentre risulta non critico il primo attraversamento. Lo stato di progetto, che prevede la deviazione con ricalibrazione del tratto interessato dal secondo attraversamento con rifacimento di quest'ultimo, mostra un miglioramento dei battenti nel tratto deviato ed un franco sul nuovo scatolare pari a circa 83 cm, maggiore del 1/3 di luce libera pari a 50 cm, previsto dalla vigente normativa.
- nel tratto a valle di quello deviato permangono le esondazioni dovute al terzo attraversamento, ma non si registrano aggravii della dinamica di ruscellamento nelle aree contermini che risultano inoltre di proprietà del richiedente;

DATO ATTO che il Fosso Buca del Lupo è appartenente al reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi della L.R. 79/2012, aggiornato con D.C.R.T. 103/2022, censito con MV29998;

DATO ATTO che per la concessione dell'area demaniale, rappresentata catastalmente nei pressi delle particelle 816, 817, 819, al foglio di mappa 62 del comune di Campi Bisenzio, si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/16;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nell'esecuzione dei lavori e nell'occupazione dell'area appartenente al demanio idrico dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE

- tutte le lavorazioni previste dal progetto, comportando interferenze con il corso d'acqua, dovranno essere eseguite nel periodo compreso fra i mesi di giugno e settembre. Eventuali anticipazioni o proroghe dell'arco di tempo così individuato, laddove necessarie, potranno essere autorizzate in base all'andamento stagionale, sulla base di piani settimanali di lavori presentati dal concessionario;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua e le sue pertinenze dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche;
- i materiali, i mezzi ed i ponteggi interferenti con l'alveo e la sezione di deflusso del corso d'acqua dovranno essere rimosse completamente, e le persone allontanate, a seguito dell'emissione, da parte del Centro Funzionale Regionale, di un avviso di criticità giallo, arancione o rosso per rischio idraulico o per rischio idrogeologico. Il cantiere dovrà essere costantemente presidiato. A tal fine dovranno essere costantemente verificate le condizioni di deflusso e le previsioni meteorologiche, consultando i siti web <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/>;
- al termine di ogni giornata lavorativa dovranno essere rimossi dell'alveo e dalle sue immediate pertinenze, mezzi e materiali non messi in opera;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutti i lavori oggetto della presente autorizzazione, dovranno essere eseguiti in modo tale da non compromettere la stabilità delle sponde e dei manufatti esistenti; eventuali danni, causati durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere ripristinati a cura e spesa del richiedente previa autorizzazione rilasciata da questa Autorità idraulica;
- qualora fosse necessario, da parte dei soggetti competenti, effettuare interventi di varia natura, sul corso d'acqua demaniale, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente autorizzazione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso il ripristino dello stato dei luoghi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

Manutenzione dell'attraversamento:

- il Concessionario esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano verificarsi criticità per l'efficienza idraulica e per le condizioni di conservazione delle pertinenze idrauliche del corpo idrico;
- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'acquisizione di apposita autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;
- le attività di manutenzione vengono eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- la luce dell'attraversamento dovrà essere sempre mantenuta libera per non diminuire la sua efficienza idraulica; dovranno essere effettuate periodiche ispezioni, in particolare modo dopo ogni evento meteorico rilevante, per verificare che le luci non siano ostruite da materiale trasportato dal corso d'acqua;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'uso del suolo demaniale e l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- il richiedente dovrà comunicare a questo ufficio la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite le caselle di posta elettronica: annamaria.innocenti@regione.toscana.it e stefano.barchielli@regione.toscana.it, riportando nell'oggetto il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon

regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

ULTERIORI ONERI E OBBLIGHI:

- al termine dei lavori, dovrà essere avviata una procedura per il riordino catastale. A tale scopo dovrà essere trasmesso a questo Ufficio la necessaria documentazione per assenso, prima della presentazione al Catasto del nuovo tracciato del fosso;

- l'alveo del nuovo tracciato del fosso dovrà essere intestato al Demanio dello Stato ramo idrico;

- il vecchio tracciato potrà essere oggetto di sdemanializzazione mediante istanza all'Agencia del Demanio.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;

- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 336,00 (pari a una annualità del canone).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 e della D.G.R.T. n.1555 del 27/12/2022, la concessione relativa all'attraversamento è soggetta al pagamento di un canone pari a Euro 336,00: per categoria 4.2 all. A (Attraversamenti con ponti, passerelle, tombini e guadi - attività produttive);

Il primo canone annuo, pari a Euro 336,00 relativo al 2023, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione;

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora ex re).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

Considerato che l'attraversamento esistente oggetto di rifacimento insiste sul fosso Buca del Lupo facente parte del reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012; considerato che, dalla verifica presso gli archivi dell'Ufficio, non risulta a ruolo l'attraversamento in oggetto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.G.R. 60/R/2016 si è richiesto il pagamento dei canoni dovuti nel limite dei termini di prescrizione indicati dalla Circolare n.1 del 31/01/2019 della Direzione Difesa del suolo e protezione civile, prot. n. 49305 del 01/02/2019;

Con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1555/2022, modificata con D.G.R.T. 1414/2018, per l'importo di Euro 336,00 pari ad una annualità del canone, con bonifico Sepa distinta n.2023/26169 del 20/04/2023;

- ha effettuato il pagamento del canone 2023, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1555/2022, di importo pari ad Euro 336,00, relativamente al periodo di occupazione 2023, con bonifico Sepa distinta n.2023/26170 del 20/04/2023;

- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale per l'anno 2023 prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, che secondo quanto disposto dall' art. 1 comma 2 lettera a) della L.R. 2/1971 è commisurata al 50% del canone di concessione e pari quindi a Euro 168,00, con bonifico Sepa distinta n.2023/26171 del 20/04/2023;

- ha effettuato il pagamento, a titolo di indennità, dei canoni 2018-2022 di importo pari a Euro 1525,02 con bonifico Sepa distinta n.2023/26172 del 20/04/2023;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio a Montevalori S.r.l, codice fiscale 06793241008, sede legale in Via Xx Settembre 98/G, Roma, legale rappresentante Giovanni Renato, dei seguenti atti:

1.1) concessione per la realizzazione e gestione di un nuovo attraversamento carrabile in sostituzione di uno esistente sul Fosso Buca del Lupo (MV29998), località Sommaia, nel comune di Calenzano (FI);

1.2) autorizzazione per l'esecuzione dei lavori di deviazione con ricalibrazione di un breve tratto del Fosso Buca del Lupo (MV29998), al fine della messa in sicurezza idraulica, località Sommaia, nel comune di Calenzano (FI);

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8204 - Data adozione: 26/04/2023

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - voltura della concessione di derivazione acqua pubblica mediante pozzo nel Comune di Galliciano (LU) loc. Zinepri, ad uso civile, prat. n. 182477/2020 C.L. n. 4978 LU.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009182

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

Vista la determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 98 del 19/04/2005 con la quale veniva concesso a Valle s.r.l. di emungere dal subalveo del Fiume Serchio in loc. Zinepri nel Comune di Galliciano, la portata di medi moduli 0,0334 (lt/sec. 3,34) di acqua per uso servizi vari senza restituzione delle acque utilizzate, accordando la concessione per anni 20 a decorrere dalla data della determinazione, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione del 18/04/2005 e verso il pagamento del canone annuo;

Visto il disciplinare sottoscritto in data 18/04/2005 presso l’Ufficio Difesa del Suolo e registrato all’Agenzia delle Entrate di Lucca il 07/02/2006 al n. 701, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Considerato che la scadenza di tale concessione è il 18/04/2025;

Vista la determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 3365 del 30/07/2013, con la quale è stata riconosciuta, a tutti gli effetti di legge, a far data dal giorno 11/07/2013, "CO.IM.E s.r.l.", con sede legale a Castelnuovo di Garfagnana loc. Pratorotondo, via Provinciale per Arni senza numero civico, intestataria della concessione di emungimento acqua mediante pozzo in loc. Zinepri nel Comune di Galliciano (LU), per una portata di medi moduli 0,0334 (lt/sec. 3,34) ad uso servizi vari senza restituzione delle acque utilizzate, di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 98 del 19/04/2005; la scadenza della concessione è stata confermata al 18/04/2025 subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione sottoscritto in data 18/04/2005 presso l'Ufficio Difesa del Suolo e registrato all'Agenzia delle Entrate di Lucca il 07/02/2006 al n. 701 e verso il regolare pagamento del canone annuo;

Vista l'istanza di voltura prot. n. 0170370 del 05/04/2023, presentata da CO.IM.E. s.r.l. - C.F.: 00864420468 (soggetto cedente), a favore di Ecoterre s.r.l. - C.F.: 02649200462, per cessione ramo di azienda con trasferimento immobiliare (Notaio Vincenzo De Luca in data 28/11/2022, registrato a Lucca in data 13/12/2022 al n. 9338), relativamente alla concessione di derivazione acqua mediante pozzo in loc. Zinepri nel Comune di Galliciano (LU), di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 98 del 19/04/2005, al disciplinare sottoscritto in data 18/04/2005 e alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 3365 del 30/07/2013 (voltura);

Dato atto che le spese di istruttoria di Euro 75,00 sono state versate in data 28/03/2023 con c/c postale n. 1031575820;

Dato atto che, ai sensi del DPGRT n. 61/R del 16/08/2016, l'utilizzo dell'acqua della concessione in parola, equivale all'uso "civile";

Ritenuto di accogliere la domanda presentata in data 05/04/2023 prot. n. 0170370, sopra descritta e volturare quindi a: Ecoterre s.r.l. - C.F.: 02649200462, con sede legale a Galliciano (LU) loc. Zinepri senza n. Civico, la concessione di derivazione acqua pubblica mediante pozzo nel Comune di Galliciano (LU) loc. Zinepri, ad uso civile, di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 98 del 19/04/2005, al disciplinare sottoscritto in data 18/04/2005 e alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 3365 del 30/07/2013 (voltura), prat. n. 182477/2020 C.L. n. 4978 LU, subordinatamente alla seguente prescrizione;

- Ecoterre s.r.l. - C.F.: 02649200462, deve versare, entro 10 giorni dal ricevimento del presente decreto, il deposito cauzionale di Euro 992,17 utilizzando il conto IBAN IT41X076102800001031581018 ed inviando la ricevuta al Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca;

- la mancata corresponsione del deposito cauzionale comporta l'attivazione del provvedimento di dichiarazione di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 76 del DPGRT n. 61/R/2016 e dell'art. 55 del R.D. nr. 1775/1933;

Dato atto che è dovuto il canone anno 2023 di Euro 992,17 salvo conguaglio, da versare entro la scadenza fissata al 31/12/2023;

Dato atto che nulla osta allo svincolo del deposito cauzionale versato alla Provincia di Lucca in data 28/02/2005 da Valle s.r.l., C.F.: 01662810462, prima intestataria della concessione oggetto di questa voltura, per un importo di Euro 46,48 (33/157, 0063, VCY 0838 c/c 11771557);

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di volturare a Ecoterre s.r.l. - C.F.: 02649200462, con sede legale a Galliciano (LU) loc. Zinepri senza n. Civico, la concessione di derivazione acqua pubblica mediante pozzo nel Comune di Galliciano (LU) loc. Zinepri, ad uso civile, di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 98 del 19/04/2005, al disciplinare sottoscritto in data 18/04/2005 e alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 3365 del 30/07/2013 (voltura), prat. n. 182477/2020 C.L. n. 4978 LU, subordinatamente alla seguente prescrizione;
 - Ecoterre s.r.l. - C.F.: 02649200462, deve versare, entro 10 giorni dal ricevimento del presente decreto, il deposito cauzionale di Euro 992,17 utilizzando il conto IBAN IT41X076102800001031581018 ed inviando la ricevuta al Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca;
 - la mancata corresponsione del deposito cauzionale comporta l'attivazione del provvedimento di dichiarazione di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 76 del DPGRT n. 61/R/2016 e dell'art. 55 del R.D. nr. 1775/1933;
2. di confermare la scadenza della concessione al 18/04/2025;
3. di dare atto che le spese di istruttoria di Euro 75,00 sono state versate in data 28/03/2023 con c/c postale n. 1031575820;
4. di concedere lo svincolo del deposito cauzionale versato alla Provincia di Lucca in data 28/02/2005 da Valle s.r.l., C.F.: 01662810462, prima intestataria della concessione oggetto di questa voltura, per un importo di Euro 46,48 (33/157, 0063, VCY 0838 c/c 11771557);
5. di trasmettere il presente atto a CO.IM.E. s.r.l., Ecoterre s.r.l. e Valle s.r.l.;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8206 - Data adozione: 26/04/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Talla, in loc. Capoluogo del Comune di Talla per l'esecuzione di cantiere temporaneo per recupero facciata edificio residenziale. Pratica SiDIT 1473/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009240

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico n. 1473/2023 presentata dal richiedente Marco Pandolfi, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto con nota acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0159060 del 29-03-2023, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma Porcellotti Sergio:

- Relazione tecnica descrittiva
- Corografia
- CTR 1:2000
- Estratto di mappa catastale

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Talla, loc. Capoluogo in Comune di Talla, presso la particella 146 del Foglio 37 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 14865 - Cantiere temporaneo per recupero facciata edificio residenziale, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 2274/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di mesi 2 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato;
- il Richiedente ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque

delle normative vigenti al momento;

- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di migliorata autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di

concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in mesi 2 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente mediante versamento tramite PagoPA IUBD 01230001188114;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 124,00 a titolo di primo canone concessorio, riferito al 2023 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 62,00 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati depositati agli atti dell'Ufficio;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di mesi due dalla data del presente atto, fatta

salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;

3. di accordare, al richiedente Marco Pandolfi, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto , la concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Talla, loc. Capoluogo in Comune di Talla, presso la particella 146 del Foglio 37 con l'opera n. 14865 - Cantiere temporaneo per recupero facciata edificio residenziale;
4. di stabilire che la concessione ha durata di mesi 2 dalla data del presente atto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Anagrafica richiedente

8ed20e699dfe77169be816f8d89fef3e49e21118ff343d56e87cdb67c396fca



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8214 - Data adozione: 26/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per realizzazione e gestione dell'attraversamento del Fosso delle Pietre o Fosso Morto BV205467 con nuova condotta gas e infrastruttura per fibra ottica in via Meazzi, autorizzazione alla posa della condotta gas e fibra ottica in parallelismo allo stesso fosso, in sinistra idrografica lungo via Bramalegno nel Comune di Ponte Buggianese (PT). Pratica 4179 (SIDIT: pratica 1872/2023, procedimento 2885/2023).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009192

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R.T. 103/2022, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA la nota prot. 21340 del 19/09/2017 con la quale la società Toscana Energia S.p.A. ha chiesto ai sensi dell’art. 29 del d.p.g.r. 60/R/2016 l’applicazione del canone ridotto;

VISTA l’istanza di concessione presentata da Toscana Energia S.p.A., C.F. 05608890488, con sede legale in Firenze, Piazza E. Mattei 3, a firma del legale rappresentante Sig. Fabio Parenti, avente ad oggetto il parallelismo e l’attraversamento con condotta gas e fender per fibra ottica del Fosso delle Pietre o Fosso Morto BV205467 in via Bramalegno e via Meazzi nel Comune di Ponte Buggianese (PT), acquisita agli atti di questo settore con protocollo n. 438839 del 16/11/2022 e successivamente integrata con prot. 147204 del 22/03/2023;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento di Euro 116,00 con bonifico bancario codice riferimento 0306926349855407480291902919IT in data 11/11/2022 di cui Euro 100,00 di oneri istruttori ed Euro 16,00 per imposta di bollo virtuale per la presentazione dell’istanza, nonché al pagamento di Euro 16,00 mediante bonifico bancario n. 0306927023335704480288702887IT in data 30/03/2023 per imposta di bollo virtuale per l’emissione del presente atto, imposta che sarà assolta a cura della Regione Toscana, e che la stessa società ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 64 del 10/11/2022 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dalla geom. Francesca Seghi;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero di pratica 4179 (SIDIT: pratica 1872/2023, procedimento 2885/2023);

DATO ATTO che le opere relative al presente decreto interessano il Fosso delle Pietre o Fosso Morto nel tratto censito con ID BV205467, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 103/2022;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa con pec prot. n. 438839 del 16/11/2022 e pec prot. 147204 del 22/03/2023, identificata dal richiedente con "progetto n. 3718-2022", a firma dell'ing. Giorgio Barci e conservata agli atti dell'ufficio:

- Elaborato 1 "Relazione Tecnica",
- Elaborato 2 "Corografia",
- Elaborato 3 "Planimetria con rete e sezioni,
- Elaborato 4 "Planimetria catastale e R.U.";

CONSIDERATO che:

- il progetto riguarda l'estensione della rete di distribuzione gas esistente per una lunghezza complessiva di circa 709,00 m, lungo via Bramalegno e via Meazzi nel Comune di Ponte Buggianese (PT), con attraversamento del Fosso della Pescina e del Fosso Morto o Fosso delle Pietre, necessaria alla realizzazione di 15 nuovi allacciamenti;

- la nuova condotta gas in polietilene DE 125 serie S8, posata in scavo a trincea ed opportunamente segnalata mediante apposito nastro segnalatore, dopo un tratto di parallelismo nella carreggiata stradale di Via Bramalegno, che si trova per una lunghezza di circa m. 130,00 nella fascia di tutela in sinistra idrografica del Fosso Morto o Fosso delle Pietre, supererà lo stesso corso d'acqua con un tratto di tubazione fuori terra, di circa m. 4,00, in acciaio grezzo verniciato DN 100, ancorata mediante staffa in nylon sul lato di valle al manufatto esistente, per proseguire poi lungo via Meazzi, sarà contestualmente posata infrastruttura per fibra ottica che consenta l'attuazione delle iniziative di "Digitalizzazione delle Reti Gas", protetta da canalina in acciaio zincato per il tratto in attraversamento, ancorata anch'essa al lato di valle del manufatto;

- ai due lati dell'attraversamento saranno inserite curve e raccordi per il collegamento del tubo in acciaio con quello il polietilene oltre a due piastre di appoggio per la condotta gas, di dimensioni 1.00 x 20 x 15 cm;

- saranno realizzate nella fascia di tutela del fosso, lungo via Bramalegno, le opere accessorie necessarie a 1 dei 15 nuovi allacciamenti, nicchia per contatore e relativa condotta di derivazione in polietilene De32, la presenza delle condotte gas interrate sarà segnalata mediante posa di rete segnaletica;

- il sotto attraversamento del Fosso della Pescina e la realizzazione delle opere accessorie è autorizzato con altra pratica classificata con n. 4178;

- con il presente atto si autorizza l'attraversamento del Fosso delle Pietre o Fosso Morto BV205467 con la nuova condotta di gas e fender per fibra ottica in via Meazzi, nonché il parallelismo in sinistra idrografica, per un tratto di circa 130 metri lungo via Bramalegno, si autorizzano altresì tutte le opere connesse, interferenti con la fascia di rispetto del fosso, in via Bramalegno e via Meazzi nel Comune di Ponte Buggianese (PT);

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di un'area demaniale ed è ascrivibile alla casistica "attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti" rappresentata al punto 11 dell'allegato A alla D.G.R.T. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico...";

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i lavori, essendo realizzati nelle pertinenze dei corsi d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <http://www.cfr.toscana.it/>;

- nei punti d'innesto sulla sponda, le nuove condotte dovranno essere sigillate con collare in cls per impedire eventuali fenomeni di filtrazione;

- eseguita la posa delle condotte, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo alla fascia di rispetto idraulica, della quale dovrà essere ricostituita la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la opportuna compattazione del materiale precedentemente rimosso, in modo tale da non costituire una via preferenziale per le filtrazioni;

- per il riempimento degli scavi non dovranno essere comunque utilizzati materiali permeabili;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle sponde del corso d'acqua, oltre che per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare la condotta oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della tubazione ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- nei casi in cui la tubazione venga posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904, o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento delle tubazioni;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- in caso di danneggiamenti alle condutture dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

MANUTENZIONE

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; ai sensi dell'art. 10 del regolamento 42/R/18 potrà essere richiesto il rinnovo;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzati e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;

- le comunicazioni di inizio e fine lavori dovranno avvenire anche tramite la casella di posta elettronica: francesca.seghi@regione.toscana.it;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere aggiuntive e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere nè sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la

Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 268,80 pari a una annualità del canone per l'attraversamento.

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., e della D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari ad Euro 336,00 per un attraversamento (D.G.R.T. 1555/2022, all. A uso 11 - attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti), ridotto del 20% a seguito della richiesta effettuata dal concessionario ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. 60/R/2016 e per importo quindi pari a Euro 268,80.

Il primo canone annuo relativo al 2023 è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione, nella misura di dieci ratei mensili, per un importo di Euro 224,00 e riferito a due attraversamenti.

Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. *mora ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970 n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo, anticipatamente alla data del decreto di concessione;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica 4179, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1555/2022, per l'importo di

Euro 268,80 pari ad una annualità del canone, con bonifico bancario n. 0306926977952603480288702887IT in data 28/03/2023;

- ha effettuato il pagamento del canone annualità 2023, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1555/2022, di importo pari ad euro Euro 224,00 corrispondente a dieci rate mensili, con bonifico bancario n. 0306926977958510480288702887IT in data 28/03/2023;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni, prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, dell'importo di Euro 112,00 per l'annualità 2023 pari al 50% del canone di concessione come previsto dall'art.1 della L.R. n.2 del 30/12/1971, con bonifico bancario n. 0306927023348300480288702887IT in data 30/03/2023;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, a Toscana Energia S.p.A., C.F. 05608890488, con sede legale in Firenze, piazza E. Mattei n.c. 3, legale rappresentante Sig. Fabio Parenti, di quanto segue:

1.1 concessione per realizzazione e gestione dell'attraversamento del Fosso delle Pietre o Fosso Morto BV205467 con nuova condotta gas e infrastruttura per fibra ottica in via Meazzi nel Comune di Ponte Buggianese (PT);

1.2 autorizzazione alla posa della condotta gas e fibra ottica in parallelismo al fosso, per un tratto di circa 130 metri in sinistra idrografica lungo via Bramalegno nel Comune di Ponte Buggianese (PT), oltre alla realizzazione delle opere accessorie e funzionali alle condotte interferenti con la fascia di rispetto;

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8217 - Data adozione: 26/04/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche con captazione da n. 1 pozzo ubicato nel comune di Firenze (FI), in terreni individuati al N.C.T foglio 42 particella 830 - Pratica Sidit 411326/2020 - Procedimento 7012/2022 - Codice Locale n. 281

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009304

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

CONSIDERATO che con domanda in data 17-11-2022 al numero protocollo 442542 il richiedente ENI S.P.A. con sede legale nel comune di Roma (RM), Piazzale Enrico Mattei n. 1, C.F. 00484960588 ha fatto richiesta di Concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Firenze, Località nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 42, particella n. 830 ad uso CIVILE ;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,035 l/s, per un fabbisogno di 1095 metri cubi annui, destinati ad uso CIVILE;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data la somma di € 248,78 (*duecentoquarantotto virgola settantotto*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800

001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ENI S.P.A. nella persona del legale rappresentante Sig. Aldo Lacché ha sottoscritto in data 04/04/2023 mediante apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente ENI S.P.A. con sede legale nel comune di Roma (RM), Piazzale Enrico Mattei n. 1, C.F. 00484960588 la concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 42, particella n. 830 in Comune di Firenze, Località Via Baracca, per uso CIVILE per una portata media di 0,035 l/s per un fabbisogno di 1095 metri cubi annui di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare sottoscritto in data 01/04/2023 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 248,78 (*duecentoquarantotto virgola settantotto*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Firenze;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare firmato

3d0ed1eb0e95ea408dbfd239741a4afd151aa7787ac9e6aabb09df5e17111937



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8239 - Data adozione: 26/04/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n. 1758/2022 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione acqua dal pozzo Francesco (Pozzo 1) in Località Banditella individuato catastalmente nel Comune di Magliano in Toscana (GR), al Foglio 81 particella 8, per uso agricolo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009302

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- la L.R. n. 45 del 29/12/2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023".

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 10/05/2022 prot. 190574 dalla Tenuta di Magliano Centro sas (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare), con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica dal pozzo Francesco (Pozzo 1) in Località Banditella nel Comune di Magliano in Toscana per uso agricolo - Pratica SIDIT n. 1758/2022;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente in data 07/04/2023 dal sig. Vivarelli Colonna Luigi, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Località Banditella individuato catastalmente nel Comune di Magliano in Toscana (GR), al Foglio 81 particella 8;
- il volume annuale è di 105.636,23 (centocinquemilaseicentotrentasei virgola ventitre) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 15 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 3,35 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare alla Tenuta di Magliano Centro sas (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la Concessione demaniale idrica, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Magliano in Toscana (GR) Località Banditella, su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio 81 particella 8, Pratica SIDIT n. 1758/2022;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 15 (quindici) litri al secondo e una portata media annua di 3,35 (tre virgola trentacinque) litri al secondo per un volume massimo di 105.636,23 (centocinquemilaseicentotrentasei virgola ventitre) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A DISCIPLINARE 1758_2022_TENUTA DI MAGLIANO CENTRO
b279e81118c85718426fe509cc4791a780c8f072f05f6a799cbdb4a7c74a2bdf



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8269 - Data adozione: 26/04/2023

Oggetto: Oggetto: Pratica SIDIT n. 1804/2018 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione acqua da un pozzo in Località Case Marruchetino individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio 24 particella 111, per uso agricolo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009254

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- la L.R. n. 45 del 29/12/2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023".

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 22/01/2018 prot. 488002 dalla Corte degli Ulivi Società Semplice Agricola (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare), con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica da un pozzo in Località Case Marruchetino nel Comune di Grosseto per uso agricolo - Pratica SIDIT n. 1804/2018;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente in data 07/04/2023 dalla sig.ra Savio Giulia, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Località Case Marruchetino individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio 24 particella 111;
- il volume annuale è di 10793 (diecimilasettecentonovantatre) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 3 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,34 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare alla Corte degli Ulivi Società Semplice Agricola (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la Concessione demaniale idrica, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Scarlino (GR) Località Vallicella, su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio 24 particella 111, Pratica SIDIT n. 1804/2018;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 3 (tre) litri al secondo e una portata media annua di 0,34 (zero virgola trentaquattro) litri al secondo per un volume massimo di 10793 (diecimilasettecentonovantatre) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A DISCIPLINARE 1804_18_CORTE ULIVI
da47e1828e792130ffabce15c0322b00669faa2a22b10b87bbd95660accef658



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8274 - Data adozione: 26/04/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n.1775 - Concessione di acque pubbliche superficiali per uso agricolo - Nuova concessione di prelievo da invaso Lago di Vignavecchia ubicato nel comune di Comune di Radda in Chianti (SI), loc. La Villa antistante terreni NCT foglio 61 particelle 17-183-184.Pratica: Sidit 3317-22. Derivazione ad uso agricolo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009163

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”.

VISTA la delibera della Giunta regionale n.1219 del 02/11/2022 “aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA l’istanza prot. 316830 in data 11/08/2022 – Sidit 3317-22 con la quale ADNOT OLIVIER Roland Xavier in qualità di legale rappresentante di SOC. AGR. VIGNAVECCHIA srl con sede legale nel Comune di Radda in Chianti (SI) Loc. Vignavecchia ha fatto richiesta di concessione di acque pubbliche per uso agricolo mediante derivazione superficiale dal lago Vignavecchia alimentato con pompa pescante a controlago posto in terreno nel Comune di Radda in Chianti (SI) loc. La Villa, sui terreni censiti al N.C.T foglio n. 61 particelle 17, 183 e 184 di proprietà del richiedente;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Radda in Chianti (SI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 17/11/2022 come da relata di pubblicazione agli atti del fascicolo;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sul BURT n.47 della Regione Toscana per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 23/11/2022;

VISTA la relazione tecnica comprendente le caratteristiche del prelievo a firma del geologo dott. Geol. Roberto Cerri (n. 553 Ordine dei geologi della Toscana) conservata agli atti;

DATO ATTO che la conferenza istruttoria, ai sensi dell'art. 48 del DPGR 61/R/2016, si è tenuta il giorno 24/11/2022, e che dal relativo verbale non emergono osservazioni né opposizioni;

DATO ATTO che a seguito dell'istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno di 3000 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,10 l/s, portata massima costante di 4,30 l/sec., destinata ad uso agricolo (coltivazioni);

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di € 28,30 pari ad una annualità del canone;
- ha versato il contributo di € 40,00 ex art.7 RD 1775/1933;
- ha versato l'importo canone di € 23,59 per l'anno 2023 pari a n.11 mensilità da febbraio a dicembre;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare e sul presente atto, mediante invio copia pagamento per € 48,00;
- in data 18/04/2023 ha sottoscritto in forma olografa il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di concedere concessione di acque pubbliche superficiali Pratica Sidit 3317/22, in favore di SOC. AGR. VIGNAVECCHIA srl con sede legale nel comune di Radda in Chianti (SI), Loc. Vignavecchia per uso Agricolo (coltivazioni) entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo di derivazione superficiale da lago Vignavecchia alimentato da impluvio su terreni nel Comune di Radda in Chianti (SI) loc. La Villa, censiti al N.C.T foglio n. 61 particelle n.17, 183 e 184 di proprietà del richiedente;
2. la concessione è valida fino al 31/12/2043;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A- Disciplinare) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 18/04/2023 dalla società richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in €. 28,30;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

50b179126f9b8b02944dd1b8f29271e2be9d655002f2041071b58962ef28db6f



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8279 - Data adozione: 26/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 L.R. 50/2021 - SIDIT n. 96/2023 Concessione idraulica relativa alla regolarizzazione di opere di scarico di acque reflue (codice gestore FOG063-PIMP145) con recapito nel Botro di Riardo TC1169 tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, sito nel Comune di Rosignano Marittimo (LI). Richiedente: A.S.A. S.p.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009213

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

RICHIAMATI:

- il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, come modificato dal D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del Demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società A.S.A. Azienda Servizi Ambientali con sede legale in Livorno Via del Gazometro n. 9, C.F. 01177760491, sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la D.G.R.T. n.1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA l’istanza acquisita agli atti di questo Settore con Prot. 0405328 del 25/10/2022 a cui è stato attribuito il numero di pratica SIDIT n. 96/2023, presentata dal Dirigente Ing. Michele Del Corso, incaricato dal Legale rappresentante Valter Cammelli della Società A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in Livorno (LI), Via del Gazometro n.9, C.F. 01177760491, con allegata la seguente Dichiarazione asseverata in formato digitale:

-scarico rif. id AIT FPNS0002D0000072 - codice scarico Gestore FOG063-PIMP145 – denominato SF DA GABBRO;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile competente per territorio;

PRESO ATTO che nella Dichiarazione inoltrata il tecnico incaricato Ing. Michele Del Corso, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno al n. 1292, assevera la compatibilità idraulica dell'occupazione del demanio idrico della seguente opera:

- scarico con Tubazione in PVC 20 cm con recapito nel Botro di Riardo TC1169 nel Comune di Rosignano Marittimo (LI) - Coord.Gauss Boaga X= 1616707 Y= 4814896;

DATO ATTO che la suddetta opera rientra in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera c), del Regolamento 60/R/2016 e ss.mm.ii. si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R/2016, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione ed il Concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative dell'opera con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento pratica SIDIT n. 95/2023;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione dell'opera dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- entro 6 mesi dalla data del presente atto il richiedente dovrà provvedere al ripristino della tubazione, e alla sistemazione della sponda interessata dal punto di immissione con adeguate protezioni contro fenomeni erosivi e trasmettere la documentazione fotografica dello stato realizzato ;
- la tubazione dovrà essere segnalata mediante apposita palina;
- la manutenzione in corrispondenza del punto di immissione compreso il taglio della vegetazione è a cura e spese del concessionario ;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile od altro da tale Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- eventuali danni arrecati alle opere in seguito ai lavori di manutenzione per il taglio della vegetazione non saranno imputabili in nessun caso all'Ente manutentore; il ripristino dei danni sarà effettuato a completa cura e spesa del concessionario;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che, ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1 del Regolamento 60/R/2016, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni della L.R. 80/2015, del Regolamento n.60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;

- nel caso di mancato rilascio è eseguito il ripristino dello stato dei luoghi a carico del Concessionario;

- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R, per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RISCONTRATO che il richiedente ha versato la somma di € 75,00 (settantacinque/00) per oneri istruttori su c/c postale n. 1031575820 a favore Regione Toscana in data 24/10/2022 ed ha assolto all'imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) in data 01/02/2022;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente in data 01/02/2022;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 19/01/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 214,20 (duecentoquattordici/20) a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

- € 214,20 (duecentoquattordici/20) a titolo di primo canone concessorio relativo all'annualità 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

€ 107,10 (centosette/10) a titolo di imposta pari al 50% del canone versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580,

DECRETA

1. di prendere atto della dichiarazione asseverata a firma del tecnico incaricato Ing. Michele del Corso, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno al n. 1292, così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento dell'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;

2. di accordare alla società richiedente Società A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in Livorno (LI) Via del Gazometro n. 9, C.F. 01177760491, la Concessione per l'occupazione di: scarico rif. id AIT FPNS0002D0000072 - codice scarico Gestore OG063-PIMP145 – denominato SF DA GABBRO;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dal 01/01/2022 e che il canone di concessione è pari a € 214,20 (duecentoquattordici/20), secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R.T. 888/17, compreso relativo aggiornamento dell'importo del canone per inflazione programmata del 7,1% per l'annualità 2022 di cui alla D.G.R.T. 1219/22, e soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il Concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di partecipare per via telematica il presente provvedimento al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8280 - Data adozione: 26/04/2023

Oggetto: Oggetto: Pratica SIDIT n. 1931/2018 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione acqua da un pozzo in Località La Marta-Fraz. Fonteblanda individuato catastalmente nel Comune di Orbetello (GR), al Foglio 9 particella 235, per uso agricolo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009248

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- la L.R. n. 45 del 29/12/2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023".

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 15/11/2018 prot. 522422 dalla Az. Agr. Bruni Paolo di Bruni Moreno e Marco (CF 00275100535), con la quale viene chiesta la concessione per derivare acqua pubblica da un pozzo in Località La Marta-Fraz. Fonteblanda nel Comune di Orbetello per uso agricolo - Pratica SIDIT n. 1931/2018;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente in data 15/04/2023 dal sig. Bruni Moreno, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Località La Marta-Fraz. Fonteblanda individuato catastalmente nel Comune di Orbetello (GR), al Foglio 9 particella 235;
- il volume annuale è di 20000 (ventimila) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 2 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,63 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di rilasciare alla Az. Agr. Bruni Paolo di Bruni Moreno e Marco (CF 00275100535), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la Concessione demaniale idrica, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Orbetello (GR) Località La Marta-Fraz. Fonteblanda, su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio 9 particella 235, Pratica SIDIT n. 1931/2018;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 2 (due) litri al secondo e una portata media annua di 0,63 (zero virgola sessantatre) litri al secondo per un volume massimo di 20000 (ventimila) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare 1931_18_Bruni

0acc9d83541b35f64577285082e9b3b2195b91704712b3f925fdab6793e68265



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8286 - Data adozione: 26/04/2023

Oggetto: R.D. 1755/1933 - Pratica SIDIT 86327/2020 (codice locale LU 4943) - GCVI - Acque. Rinnovo concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Porcari (LU). ECOVERDE SPA

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009275

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
 - il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
 - il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
 - il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
 - il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
 - la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
 - la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
 - i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. 830 del 31/07/2017;
 - la D.G.R. n. 1035 del 05/08/2019, con la quale si determinano i canoni relativi alle utilizzazioni delle acque pubbliche;
 - il Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
 - il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 ed in particolare l’Allegato B, primo aggiornamento del dicembre 2018.
 - la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il Disciplinare di concessione sottoscritto presso gli uffici della Provincia di Lucca repertorio n. 5456 01/12/2005 (approvato con Determina n. 289 del 21/11/2005) dalla Ditta ECOVERDE SPA con sede legale nel comune di Porcari (LU) in Via IV Novembre 1/B (C.F. / P.IVA 01354580464), con il quale veniva rilasciata la concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un (1) pozzo nel comune di Porcari ed individuato al N.C.T. al FG 9 Particella n.246 per un totale di metri cubi annui tremila (3.000) metri cubi/anno;
- la Determina Dirigenziale n.764 del 24/02/2015 con la quale la Provincia di Lucca rilasciava il rinnovo della concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un (1) pozzo nel comune di Porcari (LU);
- l’istanza acquisita al protocollo in data 5/03/2020 n. 93109 presentata dalla Ditta ECOVERDE SPA con sede legale nel comune di Porcari (LU) in Via IV Novembre 1/B (C.F. / P.IVA 01354580464), con la quale viene chiesto il rinnovo per utilizzo di acqua pubblica sotterranea nel comune di Porcari, ad uso produzione beni e servizi per un totale di tremila (3.000) metri cubi/anno;

Considerato che:

- il concessionario ha corrisposto il canone per l’anno 2022 di importo pari a € 2.019,47 in

data 22/12/2022;

- i pagamenti dei canoni per le annualità pregresse risultano in regola;
- i canoni per le annualità successive al 2023 verranno richiesti dalla regione Toscana con le modalità da essa previste;
- il concessionario ha corrisposto la somma di € 2.019,47 con versamento su conto corrente bancario intestato alla Regione Toscana avente IBAN IT41X0760102800001031581018 in data 14/02/2023 per la costituzione della cauzione prevista dall'art.60 del DPGR 61/R/2016 e s.m.i.;
- il concessionario ha corrisposto le spese d'istruttoria di importo pari a € 100,00 con versamento su conto corrente bancario intestato alla Regione Toscana avente IBAN IT8900760102800001031575820 in data 28/02/2020;
- il concessionario ha pagato l'imposta di bollo da apporre sulla domanda e sull'atto di rinnovo e con versamento su conto corrente bancario intestato alla Regione Toscana avente IBAN IT88 Z 07601 02800 001020546857 in data 14/02/2023;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere alla Ditta ECOVERDE SPA con sede legale nel comune di Porcari (LU) in Via IV Novembre 1/B (C.F. / P.IVA 01354580464), il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica SIDIT 86327/2020 (codice locale n. 4943), mediante un (1) pozzo nel comune di Porcari individuato al N.C.T. al FG 9 Particella n. 246, ad uso produzione beni e servizi, per un volume massimo di tremila (3.000) metri cubi/anno alle condizioni contenute nel Disciplinare firmato presso gli uffici della Provincia di Lucca repertorio n. 5456 01/12/2005 (approvato con Determina n. 289 del 21/11/2005) e della Determina Dirigenziale n. 764 del 24/02/2015, per una durata di anni cinque (5) calcolati a decorrere dal 21/11/2020;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. concedere alla Ditta ECOVERDE SPA con sede legale nel comune di Porcari (LU) in Via IV Novembre 1/B (C.F. / P.IVA 01354580464), il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica SIDIT 86327/2020 (codice locale n. 4943), mediante un (1) pozzo nel comune di Porcari (LU) individuato al N.C.T. al Fig. 9 Particella n.246, ad uso produzione beni e servizi, per un volume massimo di tremila (3.000) metri cubi/anno alle condizioni contenute nel Disciplinare firmato presso gli uffici della Provincia di Lucca repertorio n. 5456 01/12/2005 (approvato con Determina n. 289 del 21/11/2005) e dalla Determina Dirigenziale n. 764 del 24/02/2015, come modificato dal presente atto nella scadenza;
2. di stabilire la durata della concessione in anni cinque (5) a decorrere dal 21/11/2020 fino al 21/11/2025;
3. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Porcari (LU);
4. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e

privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

5. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8304 - Data adozione: 26/04/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Montevarchi (AR), Località Levanella. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 2644/2022-1588/2022 (Codice locale n. ACS2022_00015).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009322

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

CONSIDERATO che con domanda in data 29/04/2022 al numero protocollo 175715, il richiedente, Comune di Montevarchi (C.F. 00177290517), con sede in Montevarchi, ha fatto richiesta per il rilascio della autorizzazione alla ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee da un pozzo da realizzarsi nel Comune di Montevarchi (AR), Località Levanella, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 20, particella n. 1167, per uso civile;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 10571 del 31/05/2022 della Regione Toscana con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/1933 la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione di fine lavori a firma della Dott.ssa Giuliana Torrini, acquisita dalla Regione Toscana con prot. 0068280 del 08/02/2023;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,029 l/s, per un fabbisogno di 918 metri cubi annui, destinati ad uso

civile ;

CONSIDERATO CHE l'Ente richiedente ha versato in data 18/04/2023 la somma di € 247,50 (*euro duecentoquarantasette virgola cinquanta centesimi*) mediante girofondi sul Conto di Contabilità Speciale di Tesoreria Unica n. 30938 – Sezione 311, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica, ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE l'Ente richiedente, Comune di Montevarchi, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa Silvia Chiassai Martini, ha sottoscritto in data 18/04/2023, mediante apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO CHE il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 All. B D.P.R. 642/1972 ;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Comune di Montevarchi (C.F. 00177290517), con sede in Montevarchi, la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite un pozzo ubicato al foglio n. 20, particella n. 1167 in Comune di Montevarchi, Località Levanella, destinato ad uso civile, per una portata media di 0,029 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 5, con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare sottoscritto in data 18/04/2023, conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 247,50 (*euro duecentoquarantasette virgola cinquanta centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Montevarchi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

4866f25f054b1888ae778aaf9dd255027b45a55a6ccd453722aa5a1515a0f4fe



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8347 - Data adozione: 26/04/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per realizzazione e gestione dell'attraversamento del Fosso della Pescina BV3414 con nuova condotta gas e infrastruttura per fibra ottica in via Meazzi nel Comune di Ponte Buggianese (PT). Pratica 4178, (SIDIT: pratica 1869/2023, procedimento 2881/2023).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009185

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R.T. 103/2022, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA la nota prot. 21340 del 19/09/2017 con la quale la società Toscana Energia S.p.A. ha chiesto ai sensi dell’art. 29 del d.p.g.r. 60/R/2016 l’applicazione del canone ridotto;

VISTA l’istanza di concessione presentata da Toscana Energia S.p.A., C.F. 05608890488, con sede legale in Firenze, Piazza E. Mattei 3, a firma del legale rappresentante Sig. Fabio Parenti, avente ad oggetto l’attraversamento con condotta gas e fender per fibra ottica, del Fosso della Pescina BV3414 in via Meazzi nel Comune di Ponte Buggianese (PT), acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 438793 del 16/11/2022;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento di Euro 116,00 con bonifico bancario codice riferimento 0306926349548304480291902919IT in data 11/11/2022 di cui Euro 100,00 di oneri istruttori ed Euro 16,00 per imposta di bollo virtuale per la presentazione dell’istanza, nonché al pagamento di Euro 16,00 mediante bonifico bancario n. 0306927023830310480288702887IT in data 30/03/2023 per imposta di bollo virtuale per l’emissione del presente atto, imposta che sarà assolta a cura della Regione Toscana, e che la stessa ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di anti-mafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 64 del 10/11/2022 e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dalla geom. Francesca Seghi;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero di pratica 4178 (SIDIT: pratica 1869/2023, procedimento 2881/2023);

DATO ATTO che le opere relative al presente decreto interessano il Fosso della Pescina nel tratto censito con ID BV3414, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 103/2022;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa con pec prot. n. 438793 del 16/11/2022, identificata dal richiedente con “progetto n. 3718-2022”, a firma dell’ing. Giorgio Barci e conservata agli atti dell’ufficio:

- Elaborato 1 “Relazione Tecnica”,
- Elaborato 2 “Corografia”,
- Elaborato 3 “Planimetria con rete e sezioni,
- Elaborato 4 “Planimetria catastale e R.U.”;

CONSIDERATO che:

- il progetto riguarda l’estensione della rete di distribuzione gas esistente, per una lunghezza complessiva di circa 709,00 m, lungo via Bramalegno e via Meazzi nel Comune di Ponte Buggianese (PT), con attraversamento del Fosso della Pescina e del Fosso Morto o Fosso delle Pietre, necessaria alla realizzazione di 15 nuovi allacciamenti;
- la nuova condotta gas in polietilene DE 125 interrata in via Meazzi sotto attraverserà il Fosso della Pescina, nel tratto intubato in manufatto di cemento DE cm. 70, protetta con tubo camicia in pvc per la lunghezza di circa m.3,00, posata mediante scavo tradizionale di trincea alla profondità di cm. 50 misurati dall’estradosso della condotta in pvc e l’intradosso del manufatto in cemento;
- contestualmente alla posa della nuova condotta gas sarà posata infrastruttura per fibra ottica necessaria alla digitalizzazione della rete gas;
- saranno realizzate nella fascia di tutela del fosso le opere accessorie necessarie a 1 dei 15 nuovi allacciamenti, nicchia per contatore e relativa condotta di derivazione in polietilene DE 32,
- la presenza delle condotte gas interrate sarà segnalata mediante posa di rete segnaletica;
- l’attraversamento del Fosso delle Pietre o Fosso Morto e la realizzazione delle opere accessorie sarà autorizzato con altra pratica classificata con n. 4179;
- con il presente atto si autorizza l’attraversamento del Fosso della Pescina BV3414 con la nuova condotta di gas e fender per fibra ottica nonché tutte le opere connesse, interferenti con la fascia di rispetto del fosso, in via Meazzi nel Comune di Ponte Buggianese (PT);

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l’occupazione di un’area demaniale ed è ascrivibile alla casistica “attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti” rappresentata al punto 11 dell’allegato A alla D.G.R.T. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico...”;

DATO ATTO che per la concessione dell’area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all’art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l’art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all’art. 3 della l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- i lavori, essendo realizzati nelle pertinenze dei corsi d’acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <http://www.cfr.toscana.it/>;

- eseguita la posa delle condotte, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo alla fascia di rispetto idraulica, della quale dovrà essere ricostituita la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la opportuna compattazione del materiale precedentemente rimosso, in modo tale da non costituire una via preferenziale per le filtrazioni;
- per il riempimento degli scavi non dovranno essere comunque utilizzati materiali permeabili;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle sponde del corso d'acqua, oltre che per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare la condotta oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della tubazione ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- nei casi in cui la tubazione venga posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni di cui al R.D. 523/1904, o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento delle tubazioni;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- in caso di danneggiamenti alle condutture dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

MANUTENZIONE

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;
- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- l'autorizzazione ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; ai sensi dell'art. 10 del regolamento 42/R/18 potrà essere richiesto il rinnovo;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;
- le comunicazioni di inizio e fine lavori dovranno avvenire anche tramite la casella di posta elettronica: francesca.seghi@regione.toscana.it;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque,

qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 268,80 pari a una annualità del canone per un attraversamento.

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., e della D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari ad Euro 336,00 per un attraversamento (D.G.R.T. 1555/2022, all. A uso 11 - attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti), ridotto del 20% a seguito della richiesta effettuata dal concessionario ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. 60/R/2016 e per importo quindi pari a Euro 268,80.

Il primo canone annuo relativo al 2023 è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione, nella misura di dieci ratei mensili, per un importo di Euro 224,00 e riferito ad un attraversamento.

Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. *mora ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970 n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo, anticipatamente alla data del decreto di concessione;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica 4078, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1555/2022, per l'importo di Euro 268,80 pari ad una annualità del canone, con bonifico bancario n. 0306926977952704480288702887IT in data 28/03/2023;
- ha effettuato il pagamento del canone annualità 2023, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1555/2022, di importo pari ad euro Euro 224,00 corrispondente a dieci ratei mensili, con bonifico bancario n. con bonifico bancario n. 0306926977952704480288702887IT in data 28/03/2023,
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni, prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, dell'importo di Euro 112,00 per l'annualità 2023 pari al 50% del canone di concessione come previsto dall'art.1 della L.R. n.2 del 30/12/1971, con bonifico bancario n. 0306927023478010480288702887IT in data 30/03/2023;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa

concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, a Toscana Energia S.p.A., C.F. 05608890488, con sede legale in Firenze, piazza E. Mattei n.c. 3, legale rappresentante Sig. Fabio Parenti, di quanto segue:

1.1 concessione per realizzazione e gestione dell'attraversamento del Fosso della Pescina BV3414 con nuova condotta gas e infrastruttura per fibra ottica in via Meazzi nel Comune di Ponte Buggianese (PT);

1.2 autorizzazione per la realizzazione delle opere accessorie e funzionali all'allacciamento alla condotta gas di utenza privata interferente con la fascia di rispetto del corso d'acqua;

2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;

3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;

4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;

7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8348 - Data adozione: 26/04/2023

Oggetto: RD n. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 30/2021-23/2021; Autorizzazione. ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Castellina in Chianti (SI), Località Gagliole

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009226

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

CONSIDERATO che con domanda in data 10-11-2020 al numero protocollo 388701 il richiedente Gagliole Soc. Agr. Inc con sede in Comune di Castellina in Chianti (SI), n° 42, C.F. 92006590522 ha fatto richiesta di Autorizzazione ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico di n. 2 pozzi derivazione di acqua pubblica nel Comune di Castellina in Chianti (SI), Località Gagliole nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 52, particella n. 61-62 ad uso AGRICOLO – Campo Pozzi ;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 4030 del 15/03/2021 della Regione Toscana con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/1933 la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione di fine lavori a firma del Dott. Nastasi Stefano acquisita dalla Regione Toscana con prot. 262745 del 21/06/2022, dove si comunica la realizzazione di n. 1 pozzo (P1) invece di n. 2, come autorizzato nel sopracitato decreto;

CONSIDERATO che in data che in data 5 luglio 2022 l'originaria Gagliole Soc. Agr. Inc ha cambiato denominazione, come risulta dalla visura camerale allegata, acquisendo la nuova ragione sociale Gagliole Società Agricola s.r.l.;

CONSIDERATO che con domanda in data 19/07/2022 al numero protocollo 286919 il richiedente Gagliole Soc. Agr. s.r.l. con sede in Comune di Castellina in Chianti (SI), n° 42, C.F. 92006590522 ha fatto richiesta di Autorizzazione di ricerca di un ulteriore pozzo di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico derivazione di acqua pubblica (che si aggiunge al pozzo già realizzato), nel Comune di Castellina in Chianti (SI), Località Gagliole nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 52, particella n. 11- ad uso AGRICOLO – Campo Pozzi ;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 20081 del 11/10/2022 della Regione Toscana con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/1933 la ricerca di acque sotterranee del pozzo (P2);

VISTA la relazione di fine lavori a firma del Dott. Nastasi Stefano acquisita dalla Regione Toscana con prot. 142821 del 20/03/2023, dove si comunica la realizzazione del pozzo n. 2 (P2), come autorizzato nel sopracitato decreto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,16 l/s, per un fabbisogno di 5.000 metri cubi annui, destinati ad uso AGRICOLO (attività connesse come definite ai sensi dell'art. 2135 del codice civile);

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di €. 87,97; ha versato € 65,97 per canone 2023 (rateo mesi aprile-dicembre); ha versato €. 40,00 quale contributo ex art. 7 RD 1775/1933;

DATO ATTO CHE il richiedente Gagliole Soc. Agr. s.r.l. nella persona del legale rappresentante Sig. Panti Cesare ha sottoscritto in data 18/04/2023 mediante apposizione di firma digitale il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. Carmelo Cacciatore;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Gagliole Soc. Agr. s.r.l. con sede in Comune di Castellina in Chianti (SI), n° 42, C.F. 92006590522 la concessione di acque sotterranee tramite n. 2 Pozzi – Campo Pozzi ubicati al foglio n. 52, particella n. 61 (P1) e particella n. 11 (P2) in Comune di Castellina in Chianti (SI), Località Gagliole per uso AGRICOLO (attività connesse come definite ai sensi dell'art. 2135 del codice civile) per una portata media di 0,16 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. la concessione è valida fino al 31/12/2043;

3. di approvare il Disciplinare sottoscritto in data 18/04/2023 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e

allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 87,97; (ottantasette *virgola* novantasette);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Castellina in Chianti;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

disciplinare firmato

8bff4a6812cd957e52ffc129e898067341f01bc226f11bcc26e483e2d01e931d



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8349 - Data adozione: 26/04/2023

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 5815/2022-4078/2022. Domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Fucecchio, Località Ponte a Cappiano.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009235

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTO l'Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche sottoscritto - Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Vald'Elsa e della Val di Nievole, (d'ora in avanti AdP) siglato in data 8/04/2013 da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Province di Pisa, Pistoia, Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa, Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Autorità Idrica Toscana, Associazione dei Conciatori di Santa Croce sull'Arno, Consorzio dei Conciatori di Ponte a Egola;

VISTO in particolare l'art. 5 comma 2 dell'AdP con il quale le Associazioni dei Conciatori s'impegnano alla sostituzione delle acque dolci di falda utilizzate nei processi produttivi delle industrie del comprensorio del cuoio con acque reflue urbane depurate ed affinate nell'apposito impianto di trattamento realizzato, per un volume annuo minimo di 6 milioni di m³ e in ogni caso per eliminare l'emungimento da falda;

VISTO altresì l'art. 8 del detto AdP con il quale il soggetto competente alla gestione del Demanio Idrico (all'epoca le Amministrazioni Provinciali, adesso la Regione), si impegna a ridurre progressivamente, in relazione alle quantità di reflui urbani effettivamente convogliati, i volumi delle concessioni al prelievo anche al fine di attuare l'obiettivo di azzeramento dei prelievi di cui all'art. 5 dell'AdP, assicurando, comunque un approvvigionamento idrico complessivo di acque reflue depurate e acque primarie necessario al mantenimento della capacità produttiva;

VISTO infine che la realizzazione degli acquedotti duali che dovranno rifornire di acque reflue depurate ed affinate le aziende conciarie è attualmente prevista per la il 31/12/2023, ma che ritardi, comunque da concordarsi con una rimodulazione delle date di cronoprogramma dell'AdP, sono possibili in considerazione delle difficoltà introdotte dalla pandemia Covid19 e sofferte dall'intero comparto;

CONSIDERATO che la concessione che si rilascia con il presente atto deve ottemperare agli impegni presi da questa amministrazione nel citato AdP e che quindi non può consentire il prelievo da falda in presenza della fornitura di acque reflue depurate ed affinate;

CONSIDERATO che con domanda in data 27-06-2022 al numero protocollo 257898 il richiedente L.V.S. S.R.L. con sede in Comune di Pontedera, VIA SAN FAUSTINO, n° 53, C.F. 02373880505 ha fatto richiesta di Domanda di concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Fucecchio, Località PONTE A CAPPIANO, Via del Puntone 10 nel terreno di proprietà della Immobiliare Medicea s.r.l., individuato al N.C.T nel foglio n. 49, particella n. 253 ad uso PRODUZIONE BENI SERVIZI e CIVILE;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,15 l/s, per un fabbisogno di 4760 metri cubi annui, destinati ad uso PRODUZIONE BENI E SERVIZI e CIVILE;

CONSIDERATO CHE la società richiedente ha versato in data 05/04/2023 la somma di € 2.073,29 (duemilasettantatre *virgola ventinove*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente L.V.S. S.R.L. nella persona del legale rappresentante Sig. Simm Carlo ha sottoscritto in data 05/04/2023 mediante apposizione di firma autografa il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. CARMELO CACCIATORE;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente L.V.S. S.R.L. con sede in Comune di Pontedera, VIA SAN FAUSTINO, n° 53, C.F. 02373880505, la concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 49, particella n. 253, su terreno di proprietà della Immobiliare Medicea s.r.l., in Comune di Fucecchio, Località PONTE A CAPPIANO, Via del Puntone 10, per uso PRODUZIONE BENI SERVIZI e CIVILE per una portata media di 0,15 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data del presente atto e scadenza il 31/12/2028;

3. di stabilire che la concessione abbia validità fino alla prima scadenza fra i 5 anni dalla data del presente atto e la effettiva disponibilità al concessionario di pari portata dei reflui depurati ed affinati di cui in premessa. Qualora la disponibilità di reflui dovesse coprire solo parzialmente il fabbisogno aziendale, la concessione si intende rilasciata solo per la portata mancante a soddisfare il fabbisogno;

4. di approvare il Disciplinare sottoscritto in data 05/04/2023 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

5. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 4;

6. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 2.073,29 (duemilasettantatre *virgola ventinove*);

7. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Fucecchio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

b5ed35c34ae9259edabf625f950bbd5853c9534bb356f213ad0282dea08d0bb6



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 8350 - Data adozione: 26/04/2023

Oggetto: RD n. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento/Pratica SiDIT n. 600/2023-393/2023;. Domanda di concessione acque sotterranee di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Greve in Chianti (FI), Località Poggio all'Olmo .

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/04/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD009251

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTE le delibere della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e del 2 novembre 2022 n. 1219 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

CONSIDERATO che con domanda in data 20-02-2023 al numero protocollo 35045 il richiedente Sig.ra Vanni Francesca, titolare dell'impresa individuale, AZIENDA AGRICOLA POGGIO ALL'OLMO DI VANNI FRANCESCA con sede in Comune di Greve in Chianti (FI), Via Petriolo, n° 30, C.F. 02283310486 ha fatto richiesta di concessione acque sotterranee di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Greve in Chianti (FI), Località Poggio all'Olmo tramite pozzo esistente, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 132, particella n. 294 ad uso AGRICOLO ;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,02 l/s, per un fabbisogno di 520 metri cubi annui, destinati ad uso AGRICOLO (attività connesse come definite ai sensi dell'art. 2135 del codice civile);

DATO ATTO che il richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di €. 81,12; ha versato € 54,08 per canone 2023 (rateo mesi aprile-dicembre); ha versato €. 40,00 quale contributo ex art. 7 RD 1775/1933;

DATO ATTO CHE la sig.ra Vanni Francesca, titolare dell'impresa individuale AZIENDA AGRICOLA POGGIO ALL'OLMO DI VANNI FRANCESCA ha sottoscritto in data 03/04/2023 mediante apposizione di firma autografa il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque", Ing. CACCIATORE CARMELO;

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente Sig.ra Vanni Francesca, titolare dell'impresa individuale, AZIENDA AGRICOLA POGGIO ALL'OLMO DI VANNI FRANCESCA con sede in Comune di Greve in Chianti (FI), Via Petriolo, n° 30, C.F. 02283310486 la concessione di acque sotterranee tramite pozzo ubicato al foglio n. 132, particella n. 294 in Comune di Greve in Chianti (FI) Località Poggio all'Olmo per uso AGRICOLO (attività connesse come definite ai sensi dell'art 2135 del codice civile) per una portata media di 0,02 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. la concessione è valida fino al 31/12/2043;

3. di approvare il Disciplinare sottoscritto in data 03/04/2023 conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022, il canone annuo è stabilito nella misura di € 81,12 ; (ottantuno *virgola* dodici);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Greve in Chianti;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *disciplinare firmato*
b215e2e9d5f7ed95f3169171b77ab693b31bf903ee9e9c787d852a8a47c8357a

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**